

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	7
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	23
FINANZE (VI)	»	24
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	37
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	38
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	44
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	45

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 80.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	51
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	62
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	63
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	74
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	75
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	78
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	79
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	80

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati
e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (atto n. 329), audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali

3

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 settembre 2016.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (atto n. 329), audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

L'audizione informale si è svolta dalle 8.35 alle 9.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (Atto n. 322), di rappresentanti di CNA, di Casartigiani e Confartigianato, di rappresentanti di Confcommercio e di Confesercenti, nonché di rappresentanti di Rete delle professioni tecniche

4

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 settembre 2016.

Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (Atto n. 322), di rappresentanti di CNA, di Casartigiani e Confartigianato, di rappresentanti di Confcommercio e di Confesercenti, nonché di rappresentanti di Rete delle professioni tecniche.

Le audizioni sono state svolte dalle 15.10 alle 17.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali ». COM(2016) 127 final e COM(2016) 127 final – Annex 1 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 5

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 11.15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali ».

COM(2016) 127 final e COM(2016) 127 final – Annex 1.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dei documenti, rinviato, da ultimo, il 13 settembre 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite XI e XII proseguono oggi l'esame della Comunicazione della Commissione europea relativa all'av-

vio di una consultazione su un pilastro economico dei diritti sociali, e del relativo allegato, iniziato il 22 giugno scorso. Ricorda che nella seduta del 13 settembre ha avuto inizio il dibattito.

Ricorda altresì che nella riunione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite XI e XII del 20 settembre scorso si è convenuto di acquisire elementi di valutazione da parte delle parti sociali, al fine di arricchire anche in sede nazionale il processo di consultazione avviato dalla Commissione europea sulla base della suddetta Comunicazione.

Chiede, pertanto, se vi siano colleghi che intendono intervenire nel dibattito.

Claudio COMINARDI (M5S), a nome del suo gruppo, preannuncia la presentazione di una proposta di documento finale sulla Comunicazione della Commissione europea, alternativa a quella che sarà presentata dai relatori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro intendendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame della Comunicazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto n. 328).

Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone	6
Audizione del Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Sergio Gasparrini	6
Audizione del Capo dipartimento della Funzione pubblica, Pia Marconi	6
Audizione di esperti	6

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 settembre 2016.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto n. 328).

Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.20

Audizione del Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Sergio Gasparrini.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.45

Audizione del Capo dipartimento della Funzione pubblica, Pia Marconi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.15.

Audizione di esperti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.40.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	19

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore e la sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo, Maria Teresa Amici.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

C. 4025 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha esaminato gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4 decreto-legge.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel manifestare netta contrarietà sull'impianto complessivo dell'articolo 5 del decreto legge, che prevede la proroga del trattamento in servizio di magistrati che ricoprono funzioni apicali presso la Corte di Cassazione, non comprende le ragioni per le quali sia il relatore, sia il rappresentante del Governo non abbiano valutato favorevolmente alcuna delle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione. Al riguardo, rammenta come proprio le disposizioni contenute nel richiamato articolo siano state oggetto, nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione, di critiche quasi unanimi da parte dei soggetti auditi, che vi hanno ravvisato marcati profili di incostituzionalità, in riferimento alla violazione degli articoli 3, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione. Rammenta, altresì, come il Consiglio superiore della Magistratura, quando è stata approvata la cosiddetta « riforma Madia », che ha modificato l'età pensionabile dei magistrati, oltre a quella di altre particolari categorie di pubblici dipendenti, quali, ad esempio, i dirigenti ospedalieri e i professori universitari, avesse suggerito che le relative disposizioni fossero attuate sulla base di un percorso graduale, al fine di scongiurare il

rischio di prevedibili carenze di organico negli uffici giudiziari. Nell'evidenziare come il Governo, all'epoca, non avesse tenuto nella debita considerazione il parere del Consiglio superiore della Magistratura, richiama l'attenzione sul fatto che lo stesso Esecutivo sia stato successivamente costretto a prevedere ben due successive proroghe, proprio al fine di evitare la paralisi degli uffici giudiziari. Quanto al provvedimento all'esame della Commissione, rileva come lo stesso contenga disposizioni «*ad personam*», riferibili ad un numero esiguo di magistrati titolari di funzioni apicali, determinando, senza dubbio, condizioni di disparità di trattamento, che saranno verosimilmente fonte di successivo contenzioso innanzi agli organi della giustizia amministrativa. Sottolinea che tale contenzioso, che potrebbe a sua volta determinare successivi pronunciamenti da parte della Corte Costituzionale, produrrà certamente effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica. Nel ribadire come le norme contenute nel decreto legge in titolo non siano in grado di reggere il vaglio della giustizia amministrativa e della Corte Costituzionale, ritiene, quindi, irresponsabile e superficiale l'atteggiamento del Governo, nell'approvare un provvedimento il cui perimetro d'intervento è destinato, peraltro, ad essere notevolmente ampliato con l'approvazione degli emendamenti presentati dal relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 5.13, 5.1, 5.2 e 5.3, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, respinge l'emendamento Turco 5.4.

Giulia SARTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Palese, richiama l'attenzione sui profili di criticità del decreto legge in discussione, che presenta rilevanti aspetti di incostituzionalità. In proposito, stigmatizza le modalità con cui il Governo ha ritenuto di modificare l'età pensionabile dei magistrati, ricorrendo

allo strumento della decretazione d'urgenza, non solo in occasione dell'approvazione, nel 2014, della « *riforma Madia*», ma, anche, delle due proroghe successive. Nel sottolineare come il Movimento Cinque Stelle abbia presentato proposte emendative dirette ad apportare al testo le necessarie modifiche di carattere migliorativo, ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 5 del provvedimento in titolo violino il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nonché quello di indipendenza e di imparzialità dei magistrati. A suo avviso, si tratta, infatti, di norme palesemente «*ad personam*», che tradiscono la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema giustizia e che disvelano l'atteggiamento criminoso e incapace del Governo, che persegue l'obbiettivo di lottizzazione delle istituzioni pubbliche. Nel richiamare, a tale ultimo proposito, le vicende relative alla recente designazione della dottoressa Manzione a consigliere di Stato, così come quelle concernenti le nomine all'interno della Rai, ritiene che attraverso il provvedimento in esame, che prevede il trattenimento in servizio di magistrati titolari di funzioni apicali presso la Suprema Corte di Cassazione, l'Esecutivo stia, di fatto, tentando di porre rimedio agli effetti pregiudizievoli di una scelta erronea, quale quella sull'età pensionabile dei magistrati, compiuta appena due anni fa.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nel ribadire come il provvedimento in titolo sia del tutto privo dei requisiti richiesti dalla Costituzione per il ricorso alla decretazione d'urgenza, preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo su tutti gli emendamenti soppressivi riferiti agli articoli 5 e 10 del provvedimento medesimo.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel replicare alle considerazioni della deputata Sarti, fa notare come le stesse siano il chiaro indice di una radicale sfiducia del Movimento 5 Stelle nei confronti delle istituzioni pubbliche e, in particolare, nei confronti delle alte cariche delle magistra-

ture, che dovrebbe essere portata a conoscenza dei cittadini. Sottolineando come la magistratura non sia affatto lottizzata, diversamente da quanto asserito dalla medesima deputata, osserva che le disposizioni contenute nell'articolo 5 del provvedimento in titolo individuano la propria *ratio* giustificativa in circostanze straordinarie ed eccezionali, che giustificano il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza, al fine di scongiurare il sostanziale « azzeramento » dei vertici degli uffici giudiziari e la conseguente paralisi dell'attività giurisdizionale della Corte di Cassazione in considerazione della circostanza che a breve, in base alla normativa vigente, verrebbero collocati a riposo pressoché contemporaneamente diversi magistrati che rivestono ruoli apicali in Cassazione, determinando una situazione di paralisi della Cassazione in attesa della nomina dei sostituti. Per scongiurare questo rischio si è intervenuti con lo strumento della decretazione di urgenza, che non sarebbe stato invece giustificato qualora si fosse intervenuti per modificare in via generale i limiti di età per il collocamento in riposo dei magistrati in generale o anche di alcune cariche. Il decreto-legge si giustifica per serve a sanare una situazione particolare che a breve si sarebbe presentata determinando la paralisi della Corte di Cassazione.

Rammentando, inoltre, che i magistrati che ricoprono funzioni apicali non sono designati dal Governo bensì dal Consiglio superiore della Magistratura e che pertanto è del tutto fuori luogo parlare di lottizzazione delle alte cariche, evidenzia che l'Esecutivo non intende in alcun modo mettere in discussione i criteri stabiliti dalla « riforma Madia », non solo per non creare disparità di trattamento nei confronti dei magistrati che, in attuazione della predetta riforma, già sono stati collocati in quiescenza, ma anche per non far perdere coerenza all'intero sistema.

Giulia SARTI (M5S), nel prendere atto di quanto testé dichiarato dal rappresentante del Governo, precisa di aver fatto riferimento certamente non ad una « ma-

gistratura lottizzata », bensì ad un palese tentativo messo in atto dall'Esecutivo, in più di una occasione, di monopolizzare le istituzioni pubbliche, tra le quali, i titolari degli uffici di vertice della Corte di Cassazione. In proposito, ribadisce che, profilandosi l'articolo 5 del provvedimento nei termini di una chiara norma « *ad personam* », il Governo sta violando i principi stabiliti dalla Costituzione in materia di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di indipendenza e di imparzialità dei magistrati. Osserva, inoltre, che, al momento della nomina dei titolari degli uffici apicali della Corte di Cassazione che beneficerebbero della proroga del trattenimento in servizio, il Consiglio superiore della Magistratura aveva piena consapevolezza del fatto che gli stessi avrebbero dovuto essere collocati a riposo a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per tali ragioni, essendo manifesta la disparità di trattamento messa in atto dal Governo nei confronti degli altri magistrati, rammenta come il Movimento Cinque Stelle abbia presentato proposte emendative dirette ad estendere la predetta proroga all'intero personale della magistratura.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel replicare al sottosegretario Migliore, ritiene che il rappresentante del Governo, in questa sede, avrebbe dovuto avere il buon senso di non rendere alcuna dichiarazione e di accettare in silenzio le critiche mosse dalle forze di opposizione, il cui rispetto nei confronti della magistratura è noto a tutti i cittadini, come, parimenti, è nota la posizione del Governo Renzi, da sempre impegnato nel tentativo di « lottizzare » le istituzioni pubbliche. Ricorda, in proposito, come la prima iniziativa del Presidente del Consiglio in materia di giustizia, dopo il suo insediamento, non sia stata quella di adottare misure volte ad incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari, quanto, piuttosto, quella di ridurre le ferie dei magistrati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prendendo atto delle dichiarazioni del collega Bonafede, sottolinea come l'intervento

del rappresentante del Governo sia indice di rispetto nei confronti delle forze di opposizione. Rammenta, inoltre, che all'epoca dell'approvazione della « riforma Madia », né l'attuale primo presidente della Corte di Cassazione né l'attuale Procuratore generale presso la stessa erano stati ancora designati dal Consiglio superiore della Magistratura.

Walter VERINI (PD) sottolinea preliminarmente come il collega Bonafede abbia usato toni che hanno oltrepassato i limiti della legittima polemica politica. Al riguardo, rammenta che, diversamente da quelli del Movimento Cinque Stelle, i parlamentari del suo gruppo non sono certo abituati a ricevere sms che intimino loro il silenzio o la cosiddetta « autocensura » su particolari situazioni, come quelle che, ad esempio, di recente interessano la composizione della giunta del comune di Roma. Relativamente alla questione della nomina dei magistrati titolari di funzioni apicali presso la Corte di Cassazione, evidenzia come le stesse siano prerogativa del Consiglio superiore della Magistratura, i cui componenti sono in parte designati non dal Governo, bensì dal Parlamento, del quale fanno parte anche le forze politiche di opposizione, che, come ha fatto anche il Movimento 5 Stelle, rivendicano in occasione di ogni elezione il diritto a che uno dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura sia da loro designato. Rammenta, altresì, che tra i vari componenti della giunta del Comune di Roma che hanno rassegnato le dimissioni o la cui nomina è stata revocata, figurano magistrati scelti proprio dal Movimento Cinque Stelle.

Rocco PALESE (Misto-CR) osserva che dalle dichiarazioni rese dal sottosegretario Migliore si evince come lo stesso non abbia seguito approfonditamente l'iter di approvazione della « riforma Madia ». A tale proposito, ribadisce che l'Esecutivo avrebbe dovuto, all'esito di una valutazione più approfondita, attuare un percorso graduale di applicazione della riforma medesima, allo scopo di salvaguar-

dare la funzionalità degli uffici giudiziari, nella direzione indicata dal Consiglio superiore della Magistratura. Ribadisce, altresì, che il Governo ha sottovalutato il rischio di un rilevante contenzioso discendente dall'applicazione delle disposizioni sulla proroga del trattenimento in servizio dei magistrati, da cui potrebbero derivare rilevanti effetti pregiudizievoli sulla finanza pubblica.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sarti 5.11 e Farina 5.5.

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 5.12, volto a prevedere la facoltà delle categorie di personale della giustizia di cui alla legge n. 97 del 1979, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 90 del 2014. Precisa, inoltre, che tale proposta emendativa attribuisce la facoltà all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza, in base alle esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e della salvaguardia della funzionalità degli uffici.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva come le disposizioni di cui all'emendamento Sarti 5.12 siano del tutto « fuori sistema », attribuendo al Consiglio superiore della Magistratura facoltà non in linea con le funzioni ed il ruolo che la Costituzione attribuisce a tale organo.

Giulia SARTI (M5S), nel replicare alle osservazioni della presidente, evidenzia che l'emendamento a sua firma ha solo lo scopo di suggerire uno dei possibili strumenti attraverso i quali rimediare agli errori commessi dall'Esecutivo, in occasione dell'approvazione della « riforma Madia ».

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nel preannunciare il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Sarti 5.12, fa notare lo stesso rechi disposizioni che « opacizzano » l'operato del Consiglio superiore della Magistratura, attribuendo a tale organo un'eccessiva discrezionalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 5.12 e Palese 5.6.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) dichiara la propria contrarietà all'emendamento 5.6 non tanto per ragioni di merito quanto piuttosto perché non condivide in alcun modo la scelta effettuata dal Governo e fatta anche da alcuni gruppi parlamentari in fase emendativa di utilizzare lo strumento del decreto legge per intervenire nella materia del pensionamento dei magistrati, che invece dovrebbe essere affrontata dal Parlamento attraverso l'esame di ordinari progetti di legge.

Non comprende pertanto la ragione per la quale i gruppi di opposizione che ritengono incostituzionale il decreto legge sulla parte del collocamento a riposo di magistrati abbiano comunque presentato degli emendamenti al medesimo sulla medesima materia.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 5.6.

Giulia SARTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Colletti 5.9 che ha l'obiettivo di rimediare ad una scelta sbagliata fatta dal Governo nel prevedere il trattenimento in servizio dei soli vertici apicali della magistratura che dovrebbero essere collocati a riposo entro il 30 dicembre 2017, derogando in tal modo alle regole generali fissate dalla « legge Madia » come peraltro è già avvenuto in passato con alcune proroghe, che almeno erano di portata generale. L'emendamento pone almeno rimedio alla disparità di trattamento, che il decreto legge determina nei confronti di tutti gli altri magistrati,

estendendo quanto previsto dal decreto alla magistratura nel suo complesso.

Osserva in via generale che le continue proroghe fatte dal Governo in materia di pensionamento dei magistrati determinano una incertezza organizzativa nell'ambito degli uffici giudiziari che si ripercuote negativamente sullo stesso esercizio della funzione giudiziaria a discapito dei cittadini oltretutto che dei magistrati stessi. Conclude ribadendo che l'emendamento non è stato presentato in quanto si ritiene che l'età di pensionamento dei magistrati debba essere necessariamente portata da 70 a 72 anni, ma per rimediare almeno al vulnus costituzionale determinato da una grave situazione di disparità di trattamento tra i magistrati stessi.

Alfonso BONAFEDE (M5S) replica al deputato Sannicandro che il suo gruppo è ben consapevole dell'incostituzionalità del decreto legge, ma ciò non deve significare la non emendabilità dello stesso, in quanto il compito del Parlamento dovrebbe essere quello di valutare le iniziative legislative anche di natura governativa per poi eventualmente migliorarle.

Respinge l'accusa che gli è stata mossa dal deputato Verini di voler censurare il Governo, rilevando piuttosto che da parte sua vi è unicamente l'auspicio che il Governo mantenga il silenzio quando intenda intervenire nel modo appena fatto dal sottosegretario Migliore, che, anziché confrontarsi con i gruppi di opposizione, ha preferito attaccarli direttamente attraverso argomentazioni pretestuose.

Al deputato Verini fa presente che non vi è alcuna contraddizione nella posizione del Movimento 5 Stelle che, da un lato, denuncia la lottizzazione della magistratura da parte della politica e, dall'altro, presenta delle candidature nell'elezione dei membri laici del Consiglio superiore della magistratura, in quanto la differenza con il gruppo del Partito democratico è data dal profilo dei soggetti che ciascun gruppo ritiene che debbano far parte dell'organo di autogoverno della magistratura: il Movimento 5 Stelle si è battuto affinché ne facesse parte un professore

universitario al di fuori delle logiche politiche, mentre il partito democratico ha posto al vertice del CSM un componente del Governo.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) ritiene opportuno chiarire, in considerazione del dibattito che si sta sviluppando in Commissione sul tema dell'età di pensionamento dei magistrati, che per lui si tratta di un tema che merita di essere affrontato dal Parlamento ma non attraverso un decreto legge ad personam emanato in violazione degli articoli 3 e 77 della Costituzione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che le disposizioni del decreto legge relative al pensionamento dei magistrati non troveranno applicazione solo per un magistrato ma, per quanto riguarda la Cassazione, per 19 magistrati, in quanto la ratio della norma è assicurare la funzionalità dell'intera Corte di Cassazione a fronte del pensionamento quasi in contemporanea di un elevato numero di magistrati della Cassazione in posizione apicale.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) ritiene che l'osservazione della Presidente non possa servire a far considerare costituzionale una norma che è stata comunque scritta unicamente per l'interesse di pochi.

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti Colletti 5.9, Sarti 5.7 nonché gli emendamenti Bindi 5.7 e 5.8, fatti propri dalla deputata Sarti.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene opportuno fare delle considerazioni di carattere generale al termine del dibattito svoltosi in Commissione sull'articolo 5 del decreto legge che proroga il trattenimento in servizio di magistrati presso la Corte di Cassazione.

In primo luogo ricorda che nel corso del procedimento legislativo che ha portato all'approvazione della « legge Madia » la Commissione giustizia aveva approvato

un parere nel quale, alla luce dell'abbassamento a 70 anni dell'età di pensionamento dei magistrati, si rappresentava l'esigenza di prevedere una graduazione del pensionamento dei magistrati interessati, spalmata su uno o due anni. Ricorda altresì che è stato approvato dalla Camera anche un ordine del giorno sul tenore del parere della Commissione giustizia. Una volta che il Governo e la maggioranza hanno effettuato la scelta di portare l'età del pensionamento a 70 anni non solo per i magistrati ma per tutta una categoria di soggetti che condividono sostanzialmente lo stesso trattamento economico, sarebbe contraddittorio ed irrazionale prevedere una deroga solo per i magistrati. A tale proposito dichiara di non comprendere come alcuni gruppi ed in particolare quelli composti da deputati più giovani possano essere favorevoli all'innalzamento all'età di pensionamento dei magistrati e quindi ad una norma che finisce per pregiudicare i magistrati più giovani. Osserva inoltre che qualora dovesse essere approvato un emendamento volto ad innalzare per tutti i magistrati l'età di pensionamento portandolo a 72 anni, il Consiglio superiore della magistratura si troverebbe in una situazione di fatto ingestibile per quanto attiene alla riorganizzazione degli uffici giudiziari a seguito di tale innalzamento.

A parte le considerazioni sul merito della scelta del Governo da lei condivisa di intervenire con decreto legge per risolvere una grave situazione che potrebbe portare alla paralisi della Corte di cassazione, ritiene opportuno svolgere delle considerazioni di carattere ancora più in generale sull'atteggiamento che alcuni gruppi hanno dimostrato nel corso dell'esame del decreto legge in Commissione. In particolare si dichiara sorpresa, tenendo conto della sua esperienza parlamentare anche nel corso della precedente legislatura, dell'atteggiamento di alcune forze politiche che hanno abbracciato in maniera assoluta le posizioni tenute legittimamente da associazioni di categoria che per la loro natura sindacale sono portate a difendere gli

interessi della categoria che rappresentano, come ad esempio la stessa Associazione nazionale magistrati.

Osserva che queste forze politiche non mostrano la stessa attenzione per le posizioni della Associazione nazionale magistrati quando non si riferiscono a questioni attinenti alla carriera dei magistrati, ma a questioni giuridiche di diritto processuale o sostanziale.

Per quanto per tutte le forze politiche sarebbe facile per ragioni di comodo supportare le associazioni sindacali quando portano avanti in maniera del tutto legittima gli interessi dei propri associati, ritiene che la politica dovrebbe andare oltre, guardando l'interesse generale e non solo interessi particolari. Ribadisce pertanto che se, da un lato, è legittimo che l'Associazione nazionale magistrati si faccia portatrice di determinate posizioni anche in contrasto con le disposizioni del decreto legge, non comprende come le forze politiche possano rinunciare al loro ruolo di mediazione tra i diversi interessi in gioco.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di rispettare la posizione della Presidente Ferranti ma che non la condivide in alcun modo, in quanto non ritiene che vi sia alcuna strumentalità da parte del suo gruppo nell'aderire alle richieste fatte in audizione dall'Associazione nazionale magistrati al fine di espungere dal decreto legge una serie di disposizioni incostituzionali, come quelle sul tramutamento dei magistrati e sulla proroga del trattenimento in servizio dei magistrati con posizioni apicali in Cassazione. Ritiene infatti che sia del tutto naturale condividere la tesi di un'associazione che rappresenta pienamente la magistratura e che sono il risultato di valutazioni effettuate proprio dai soggetti che meglio di altri conoscono i problemi della magistratura in quanto ne fanno parte.

Ciò che a lui risulta invece del tutto grave ed incomprensibile è la posizione completamente passiva della maggioranza rispetto alle decisioni prese dal Governo in qualsiasi materia e anche nel caso in cui siano manifestamente incostituzionali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente al deputato Bonafede che la maggioranza ed il Governo sono unite dal rapporto di fiducia e che è del tutto fisiologico in un sistema parlamentare che le posizioni del Governo e della maggioranza coincidano.

Rocco PALESE (Misto-CR), quale componente della Commissione che ha esaminato in sede referente il disegno di legge che si è poi tradotto nella « legge Madia », da atto alla Presidente Ferranti di aver sempre cercato di far capire al Governo la necessità di graduare l'abbassamento dell'età pensionabile dei magistrati nel corso di uno o due anni. Tuttavia il Governo non ha cambiato idea e si è venuta a determinare una situazione caotica che ha portato il Governo stesso ad intervenire successivamente attraverso delle proroghe, fino ad arrivare all'emanazione del decreto legge in esame, la cui applicazione determinerà gravi disagi anche per il Consiglio superiore della magistratura costretto a revocare procedure di nomina e di trasferimenti già in corso. Inoltre, il decreto legge sarà dichiarato incostituzionale nella parte relativa ai tramutamenti dei magistrati e al trattenimento in servizio di alcuni magistrati, determinandosi una ulteriore situazione di caos nella magistratura che avrà anche delle ricadute di natura economica.

Daniele FARINA (SI-SEL) replica alla Presidente Ferranti che il suo gruppo ritiene incostituzionale il decreto legge non perché si vuole ingraziare i magistrati, quanto piuttosto perché si tratta di un provvedimento emanato unicamente per risolvere dei casi personali in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Giulia SARTI (M5S) ritiene che sia del tutto naturale che un gruppo politico assuma la posizione su un determinato provvedimento anche tenendo conto dell'esito delle audizioni che vengono svolte sul medesimo. Nel caso in esame le audizioni, che hanno visto tenere all'Associazione nazionale magistrati una posizione di forte

contrarietà ad alcune disposizioni del decreto legge, sono state fondamentali per decidere la linea politica da seguire. Ciò che è anomalo è invece l'atteggiamento di quei gruppi che sostengono un provvedimento senza tenere conto degli elementi che emergono in maniera inequivocabile durante l'attività istruttoria della Commissione.

Antonio MAROTTA (AP) invita i colleghi a tenere conto della ratio del decreto legge, la quale deve essere individuata nella necessità di adottare delle misure urgenti per assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti in Cassazione nonché la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la stessa Corte di cassazione anche alla luce delle riforme intraprese in materia di giustizia. La questione dell'età di pensionamento dei magistrati non attiene in alcun modo alla logica del decreto legge in esame. L'unica ragione per la quale tale provvedimento contiene delle norme sul trattenimento in servizio di magistrati è quella di risolvere una grave situazione di malfunzionamento che potrebbe crearsi in Cassazione in vista del contemporaneo pensionamento di più magistrati che rivestono incarichi apicali.

La Commissione approva l'emendamento 6.100 del relatore (*vedi allegato*).

Sofia AMODDIO (PD) ritira l'emendamento a sua firma 7.1, in considerazione del fatto che tale proposta emendativa riguarda questione affrontata dal successivo emendamento del relatore 7.101.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.7.101.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione dell'emendamento 7.101 del relatore, gli identici emendamenti Bazoli 7.14, Palese 7.12, Sannicandro 7.13, nonché gli identici emendamenti Palese 7.15, Colletti 7.46, Sannicandro 7.16 e Bazoli 7.17, nella parte in cui modificano il comma 2-ter

dell'articolo 7 del provvedimento, non saranno posti in votazione in quanto preclusi. Avverte, altresì che analogamente non sarà posto in votazione, poiché precluso dall'emendamento del relatore 7.101, l'emendamento Colletti 7.51, in quanto modificativo della lettera e) del comma 2 del medesimo articolo 7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 7.101 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Colletti 7.44.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira i suoi emendamenti 7.7 e 7.9.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) ritira i suoi emendamenti 7.8 e 7.5.

Sofia AMODDIO (PD) ritira il suo emendamento 7.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palese 7.2 e 7.4 e Colletti 7.45.

Giuseppe GUERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 7.10, accettando la riformulazione proposta dal relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione dell'emendamento Marco Di Maio 7.10, come riformulato, non saranno poste in votazione, in quanto precluse, le seguenti proposte emendative: Amoddio 7.11; le identiche Rossomando 7.43 e Amoddio 7.28, nella parte in cui modificano il capoverso 1-*quater*, del comma 1, lettera b), numero 3, dell'articolo 7; le identiche Bazoli 7.14, Palese 7.12 e Sannicandro 7.13, nella parte in cui sopprimono il predetto capoverso 2-*quater*; le identiche Palese 7.32, Sannicandro 7.33 e Bazoli 7.34, essendo dirette a sopprimere il comma 3 dell'articolo 7; gli identici emendamenti Palese 7.26, Bazoli 7.27, Sannicandro 7.29 e Colletti 7.49.

La Commissione approva l'emendamento Marco Di Maio 7.10, come riformulato (*vedi allegato*).

Alfredo BAZOLI (PD) ritira i suoi emendamenti 7.14, 7.17 e 7.21.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritira il suo emendamento 7.12.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) ritira i suoi emendamenti 7.13, 7.16 e 7.22.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritira il suo emendamento 7.15.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 7.46.

Sofia AMODDIO (PD) ritira il suo emendamento 7.18.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 7.19.

Sofia AMODDIO (PD) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso sul suo emendamento 7.20.

La sottosegretaria Maria Teresa AMICI conferma il parere contrario sull'emendamento Amoddio 7.20.

Sofia AMODDIO (PD) ritira il suo emendamento 7.20.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 7.47.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il suo emendamento 7.23.

La Commissione respinge gli identici Colletti 7.48, Palese 7.24 e Sannicandro 7.25.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 7.43, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Sofia AMODDIO (PD) ritira il suo emendamento 7.28.

David ERMINI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro dell'emendamento Iannuzzi 7.30, sul quale, nella seduta precedente, si era riservato di esprimere il parere. Sottolinea, infatti, come la problematica del domiciliatario sia meglio affrontata dall'emendamento Marco Di Maio 7.10, come riformulato, testé approvato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Iannuzzi 7.30, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 7.50 e 7.52.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 7.35 è stato ritirato dal presentatore.

Alfredo BAZOLI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 7.37, volto a prevedere la soppressione dell'obbligo di depositare la copia cartacea nel primo anno di applicazione nel processo amministrativo telematico, al fine di evitare inutili aggravii procedurali.

La sottosegretaria Maria Teresa AMICI, nel confermare il parere contrario sull'emendamento Bazoli 7.37, rileva come il deposito della copia cartacea sia necessario per scongiurare il rischio di eventuali disfunzioni, che potrebbero verificarsi nella fase sperimentale di applicazione del processo amministrativo telematico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Colletti 7.53, Palese 7.36, Bazoli 7.37 e Sannicandro 7.38, nonché l'emendamento Colletti 7.54 e gli identici emendamenti Palese 7.39, Bazoli 7.40 e Sannicandro 7.41.

Sofia AMODDIO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 7.42, volto a prevedere che,

al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all'avvio del processo amministrativo telematico, della Commissione di monitoraggio allo scopo istituita facciano parte anche soggetti, eventualmente esterni all'amministrazione, in possesso di particolari competenze tecniche. Al riguardo, precisa che tali componenti saranno scelti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno scelto nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di tre indicati dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.

La Commissione approva l'emendamento Amoddio 7.42, come riformulato (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S) chiede al relatore di fornire chiarimenti in merito alla ratio giustificativa del suo emendamento 7.105.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente come l'avvio del processo amministrativo telematico potrebbe presentarsi particolarmente complesso, specie in riferimento alle modalità di trasmissione degli atti. Rileva, quindi, la necessità di verificare che la commissione di monitoraggio istituita dall'articolo 7 funzioni in materia corretta e riferisca in maniera costante al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sulle attività concernenti l'avvio del processo amministrativo telematico, anche al fine di garantire la disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti. Evidenzia come l'emendamento preveda, proprio a tal fine, attraverso la modifica dell'articolo 7 della legge n. 186 del 1982, la modifica della composizione dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, del quale faranno parte anche il presidente aggiunto del Consiglio di Stato e il presidente del Tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel prendere atto delle precisazioni del relatore,

dichiara di non comprendere quale sia la reale utilità della proposta emendativa in discussione, che potrebbe determinare il rischio di compromettere gli equilibri interni del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

La sottosegretaria Maria Teresa AMICI, nell'associarsi alle considerazioni del relatore, rileva come l'avvio del processo amministrativo telematico potrebbe determinare, in fase sperimentale, difficoltà di carattere organizzativo. Ritene, quindi, necessaria la modifica del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nel senso proposto dal relatore, la cui composizione sarà integrata conformemente a quanto già previsto per gli altri organi di autogoverno delle magistrature.

Giulia SARTI (M5S), nel replicare alle considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo, dichiara di condividere le considerazioni del collega Bonafede, evidenziando come la proposta emendativa del relatore, ove approvata, sia destinata ad alterare profondamente gli equilibri del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 7.105, 7.100 e 7.107 (*vedi allegato*).

David ERMINI (PD), *relatore*, precisa che il suo subemendamento 0.7.108.1, per ragioni di carattere eminentemente formale, è da intendersi come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento del relatore 0.7.108.1, come riformulato (*vedi allegato*) nonché l'emendamento del relatore 7.108, così come modificato dal subemendamento testé approvato (*vedi allegato*); respinge, quindi, i subemendamenti Colletti 0.7.101.1, 0.7.101.2, 0.7.101.3, 0.7.101.4 e 0.7.101.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.0101 del relatore, gli

identici emendamenti Sannicandro 9.5 e Palese 9.6 non saranno posti in votazione poiché preclusi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 7.0101 e 8.100 (*vedi allegato*) e respinge l'articolo aggiuntivo Bonafede 8.01.

Giulia SARTI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo gli identici emendamenti Sannicandro 10.1 e Molteni 10.2, diretti a sopprimere l'articolo 10 che prevede la proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sannicandro 10.1 e Molteni 10.2 e l'emendamento Palese 10.3.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 10.03, volto a prevedere l'assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia. Al riguardo, nel sottolineare come la proposta emendativa in questione rechi una corretta copertura finanziaria, rammenta i tribunali italiani versano in una situazione di gravissima carenza di organico del personale amministrativo, che potrebbe ammontare addirittura a 7 mila unità. Ciò premesso, manifesta netta contrarietà sulle iniziative messe in atto dal Governo, che, anziché reclutare personale qualificato, in possesso dei necessari requisiti e capacità professionali, ha attuato procedure di mobilità che prevedono l'utilizzazione di impiegati appartenenti ad altri comparti, tra i quali il personale della Croce rossa e quello proveniente dalle province.

Giulia SARTI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Ferraresi e ribadendo l'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in discussione, osserva come il personale proveniente da altre amministrazioni ab-

bia, sovente, dimostrato di incontrare difficoltà a stare al passo con il processo di informatizzazione del sistema giustizia. Al riguardo, ritiene necessario che sia impiegato negli uffici giudiziari personale in possesso di titoli di studio idonei o, comunque, che abbia superato concorsi affini a quelli previsti per l'accesso all'amministrazione della giustizia. Auspica, quindi, che la questione possa essere definita, se non in questa sede, in occasione dell'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2017.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, replicando alle considerazioni dei deputati Ferraresi e Sarti, precisa, in primo luogo, che la proposta emendativa Ferraresi non reca una copertura finanziaria idonea, dal momento che la stessa è prevista a valere sul fondo relativo alle esigenze indifferibili, la cui riduzione comporterebbe la sostanziale paralisi di una serie di attività e procedure già avviate. Quanto al reclutamento di nuovo personale nell'amministrazione della giustizia attraverso procedure di mobilità, precisa che si sono registrate ben poche adesioni da parte del personale delle province, diversamente da quanto avvenuto per quello della Croce rossa; ciò in ragione dell'avvenuta equiparazione tra i soli livelli retributivi e non anche tra le qualifiche. Con riferimento, invece, alle nuove procedure di assunzione, sottolinea come sia destituita di ogni fondamento qualsivoglia notizia, diffusa su alcuni siti internet, in merito alla ripartizione numerica relativa al personale che sarà assunto tramite concorso e a quello che sarà reclutato tramite scorrimento delle graduatorie. Evidenziando che non verrà effettuata alcuna equiparazione tra livelli retributivi, bensì tra funzioni omologhe, richiama, infine, l'attenzione sulla circostanza che il Governo intende risolvere le questioni relative alle carenze di organico dell'amministrazione della giustizia, attraverso la predisposizione di un vero e proprio piano assunzionale, non trattandosi di una problematica che potrà trovare soluzione attraverso l'approvazione di un semplice emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ferraresi 10.03 e Colletti 10.04 ed approva gli emendamenti del relatore 11.100 e 11.101 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come

risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni per il parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

ALLEGATO

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: alla legge 30 luglio 2007, n. 111 con le parole: alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

Conseguentemente, alla rubrica, le parole: alla legge 30 luglio 2007, n. 111 sono sostituite dalle seguenti: alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

6. 100. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini della efficacia delle comunicazioni di Segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo. ».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, lettera, numero 3), capoverso comma 2-ter, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle Segreterie degli uffici giudiziari;

b) al comma 2:

1) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante Pec o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo. »;

2) alla lettera e), capoverso ART. 13-bis, comma 1, sostituire le parole: può chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza. Il presidente del tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni dalla richiesta; il silenzio equivale a rigetto con le seguenti: può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando

la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza;

c) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 13, delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis.* In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i Tribunali amministrativi regionali e le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.»;

d) Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana e gli atti delle Segreterie relativi all'attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale.

7. 101. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis.* Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente:

b) al comma 2, lettera d), capoverso 1-quater:

1) al primo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: possono;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: sono fatte con le seguenti: possono essere fatte;

*c) al comma 3, sostituire le parole: dall'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 con le seguenti: dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo;*

*d) al comma 8, sostituire le parole: È abrogato con le seguenti: Sono abrogati il comma 1-*bis*, dell'articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-*bis*, lettera b), dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e.*

7. 10. (Nuova formulazione) Marco Di Maio.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: nonché ove necessario fino a: tre con le seguenti: nonché da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, scelti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 nel settore del diritto amministrativo.

7. 42. (Nuova formulazione) Amoddio.

Al comma 7 aggiungere, infine, le seguenti parole: A tal fine, all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aggiunte, dopo la parola: « presiede », le seguenti parole: « , nonché dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e dal presidente del tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo ».

7. 105. Il Relatore.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. 100. Il Relatore.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali di comuni, province e regioni di cui al libro quarto, titolo VI del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali di città metropolitane.

7. 107. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.108.

All'emendamento n. 7.108, capoverso ART. 192, sostituire il comma 1-quater con i seguenti:

1-quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, resta fermo il disposto dell'articolo 191.

1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 7. 108. 1. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1° gennaio 2017, l'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

« ART. 192. — (Modalità di pagamento).

— 1. Salvo il caso previsto dal comma 1-bis, il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

1-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

1-ter. Il comma 1-bis si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

1-quater. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

7. 108. Il Relatore.

ART. 7-bis.

(Sinteticità e chiarezza degli atti di parte).

1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell'avvio e implementazione del processo amministrativo telematico, al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modifiche

e integrazioni, e all'allegato 2 sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 3, comma 2, sono
inserite, infine, le parole: « , secondo
quanto disposto nelle norme di attua-
zione »;

b) nell'allegato 2, il Titolo IV, rubri-
cato « Processo amministrativo telematico » è
ridenominato « Processo ammini-
strativo telematico e criteri di redazione
degli atti processuali »;

c) nell'allegato 2, dopo l'articolo 13-
bis, è inserito il seguente:

« ART. 13-ter.

*(Criteri per la sinteticità e chiarezza degli
atti di parte).*

1. Al fine di consentire lo spedito
svolgimento del giudizio in coerenza con i
principi di sinteticità e chiarezza di cui
all'articolo 3, comma 2, di cui all'allegato
1, le parti redigono il ricorso e gli altri atti
difensivi secondo i criteri e nei limiti
dimensionali stabiliti con uno o più decreti
del presidente del Consiglio di Stato, da
adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti
il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, il consiglio nazionale fo-
rense e l'avvocato generale dello Stato,
nonché le associazioni di categoria degli
avvocati amministrativisti.

2. Nella fissazione dei limiti dimen-
sionali del ricorso e degli atti difensivi si
tiene conto del valore effettivo della con-
troverta, della sua natura tecnica e del
valore dei diversi interessi sostanzialmente
perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti
sono escluse le intestazioni e le altre
indicazioni formali dell'atto.

3. Con il decreto sono stabiliti i casi
per i quali, per specifiche ragioni, può
essere consentito superare i relativi limiti.

4. Il consiglio di presidenza della giu-
stizia amministrativa, anche mediante au-
dizione degli organi e delle associazioni di
cui al comma 1, effettua un monitoraggio
annuale al fine di verificare l'impatto e lo
stato di attuazione del decreto di cui al
comma 1, e di formulare eventuali pro-
poste di modifica. Il decreto è soggetto ad
aggiornamento con cadenza almeno bien-
nale, con il medesimo procedimento di cui
al comma 1.

5. Il giudice è tenuto a esaminare
tutte le questioni trattate nelle pagine
rientranti nei suddetti limiti. L'omesso
esame delle questioni contenute nelle pa-
gine successive al limite massimo non è
motivo di impugnazione. »;

d) dall'entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio di Stato pre-
visto al comma 1, al comma 6 dell'articolo
120 sono soppresse le parole da « Al fine
di consentire » sino alla fine del comma.

2. Dall'entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio di Stato previsto
al comma 1 è abrogato il comma 2-*bis*
dell'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto
2014, n. 114.

7. 0101. Il Relatore.

ART. 11.

*Al comma 4, dopo le parole: 3.841.032
euro aggiungere la seguente: annui.*

11. 100. Il Relatore.

*Al comma 6, dopo le parole: euro
2.553.700 aggiungere la seguente: annui.*

11. 101. Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro informale con la Ministra per i romeni all'estero, Maria Ligor 23

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Giovedì 29 settembre 2016.

**Incontro informale con la Ministra
per i romeni all'estero, Maria Ligor.**

L'incontro informale si è svolto dalle 9
alle 10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Jak Italia (*Svolgimento e conclusione*) 24

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09615 Paglia: Estensione ai titoli ceduti all'interno dello stesso nucleo familiare del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione 25

5-09616 Sandra Savino: Stato di attuazione della riforma delle banche popolari 26

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 29

5-09617 Pisano: Eliminazione dal modello EAS per la trasmissione, da parte degli enti non commerciali di natura associativa, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, delle informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche 26

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 30

5-09618 Petrini: Applicazione della procedura di rimborso IVA prevista dall'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche alle società di distribuzione editoriale che operano in regime di IVA monofase 26

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 33

INTERROGAZIONI:

5-09517 Bernardo: Tempistica per l'attuazione della disciplina sull'erogazione di prestazioni in favore degli investitori titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione.

5-09536 Pesco: Questioni relative all'attuazione della disciplina sull'erogazione di prestazioni in favore degli investitori titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione 27

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 35

AVVERTENZA 28

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.

La seduta comincia alle 12.55.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Jak Italia.

(*Svolgimento e conclusione*).

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul ca-

nale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giancarlo CIOLI, *Presidente dell'Associazione Jak Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Giovanni PAGLIA (SI-SEL) e Daniele PESCO (M5S), ai quali risponde Giancarlo CIOLI, *Presidente dell'Associazione Jak Italia*.

Paolo PETRINI, *presidente*, ringrazia il dottor Cioli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.40.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che il deputato Pesco ha sottoscritto l'interrogazione Pisano n. 5-09617.

5-09615 Paglia: Estensione ai titoli ceduti all'interno dello stesso nucleo familiare del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento dell'interrogazione in titolo, in quanto non è stato possibile raccogliere i dati necessari per predisporre una compiuta risposta.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come rinviare lo svolgimento dell'interrogazione potrebbe risultare problematico, evidenziando come l'atto di sindacato ispettivo intenda dare risposta alle difficoltà in cui si trovano quei soggetti che si sono visti negare il risarcimento automatico previsto per i risparmiatori titolari delle obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione, in quanto è avvenuto un cambio nell'intestazione dei predetti titoli, non conseguente ad una vera e propria vendita dei titoli, ma intervenuto, ad esempio, all'interno del medesimo nucleo familiare. In tali casi, infatti, il predetto cambio di intestazione viene impropriamente equiparato, a causa di un'interpretazione a suo giudizio non corretta della normativa, all'acquisto di tali titoli sul mercato secondario, che, secondo la disciplina vigente in materia, esclude l'accesso al predetto meccanismo di risarcimento automatico.

Considera pertanto necessario che il Ministero dell'economia e delle finanze chiarisca quanto prima tale aspetto e auspica che il Governo risponda al quesito posto dall'interrogazione la prossima settimana.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta avanzata dalla rappresentante del Governo, l'interrogazione n. 5-09615 sarà svolta nella prossima settimana.

5-09616 Sandra Savino: Stato di attuazione della riforma delle banche popolari.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è co-firmatario.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ringrazia la Sottosegretaria e si dichiara soddisfatto della puntuale risposta, la quale indica come la trasformazione delle banche popolari in società per azioni prevista dalla recente riforma in materia sarebbe in corso.

Ribadisce tuttavia tutte le sue perplessità politiche rispetto alla predetta riforma adottata dal Governo, la quale implicherà un complessivo impoverimento delle economie dei territori, oltre a determinare una serie di altri problemi piuttosto gravi. Si riserva quindi di verificare se il termine attualmente previsto per la realizzazione della predetta trasformazione sarà rispettato o se l'Esecutivo si dimostrerà disponibile a concedere un'eventuale proroga di tale termine.

5-09617 Pisano: Eliminazione dal modello EAS per la trasmissione, da parte degli enti non commerciali di natura associativa, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, delle informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.

Daniele PESCO (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Daniele PESCO (M5S) ringrazia per la corposa risposta, rilevando in primo luogo come l'interrogazione intendesse segnalare come gli enti non commerciali di natura associativa siano costretti a compilare e

trasmettere tutti gli anni il modello EAS, continuando a comunicare i medesimi dati all'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui non siano intervenute modifiche in merito. A tale proposito l'atto di sindacato ispettivo chiede quindi se sia possibile evitare la reiterazione della trasmissione di dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando, comunque, che deve invece essere mantenuta la trasmissione di tutte quelle informazioni che consentano di verificare la sussistenza e i requisiti richiesti ai predetti enti per utilizzare tale denominazione e per godere delle agevolazioni fiscali previste in loro favore.

In tale contesto, coglie l'occasione per sollecitare il Governo a intensificare i controlli sui requisiti richiesti alle società cooperative, atteso che è stata operata una riduzione delle risorse finanziarie stanziata per l'effettuazione dei predetti controlli.

5-09618 Petrini: Applicazione della procedura di rimborso IVA prevista dall'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche alle società di distribuzione editoriale che operano in regime di IVA monofase.

Paolo PETRINI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo PETRINI (PD) ringrazia la Sottosegretaria per la risposta, della quale si dichiara tuttavia insoddisfatto, in quanto essa non risolve il problema, posto dall'interrogazione, relativo all'interpretazione restrittiva, adottata dall'Amministrazione finanziaria, circa la disciplina IVA in materia di rimborsi. Tale interpretazione impedisce infatti alle società di distribuzione editoriale di avvalersi del meccanismo di rimborso IVA direttamente all'atto della presentazione della dichiarazione IVA, come previsto dall'articolo 30, terzo

comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, obbligando tali società ad avvalersi di meccanismi di rimborso meno favorevoli. Rileva come tale preclusione risulti del tutto illogica, in quanto il predetto meccanismo di rimborso di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera *a*), è invece applicabile a tutti gli altri contribuenti che, esattamente come le società di distribuzione editoriale, si avvalgono del regime IVA cosiddetto « monofase », ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

In tale contesto l'interrogazione intendeva conoscere la disponibilità dell'Esecutivo a risolvere tale problematica.

Si riserva quindi di presentare un ulteriore atto di sindacato ispettivo in materia.

Paolo PETRINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.

5-09517 Bernardo: Tempistica per l'attuazione della disciplina sull'erogazione di prestazioni in favore degli investitori titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione.

5-09536 Pesco: Questioni relative all'attuazione della disciplina sull'erogazione di prestazioni in favore degli investitori titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su

materia analoga, saranno svolte congiuntamente.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maurizio BERNARDO (AP) desidera innanzitutto sottolineare come sarebbe stato auspicabile che anche il gruppo M5S si fosse riconosciuto nell'atto di sindacato ispettivo, da lui sottoscritto come primo firmatario in qualità di Presidente della Commissione, al quale hanno aderito quasi tutti i gruppi politici presenti in Commissione. Ritiene infatti che tale condivisione avrebbe dato un senso dell'unità di intenti di tutte le forze politiche nell'affrontare la questione, molto importante per il Paese, del funzionamento dei meccanismi di ristoro previsti dal Governo e dal Parlamento in favore dei risparmiatori e degli investitori al dettaglio danneggiati dalla crisi delle quattro banche poste in risoluzione.

In tale contesto, si dichiara soddisfatto della risposta fornita, la quale dimostra attenzione nei confronti di coloro che sono stati vittime di tale grave vicenda, sottolineando comunque l'esigenza di prestare la massima attenzione rispetto alla tempistica di attuazione della disciplina in materia.

Daniele PESCO (M5S) rileva come la propria interrogazione intendesse, tra l'altro, chiedere di estendere l'applicazione del Fondo di solidarietà in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione anche alle obbligazioni acquistate presso banche appartenenti al medesimo gruppo di cui la banca posta in risoluzione facesse parte.

In tale contesto giudica molto deludente la risposta fornita rispetto alla richiesta, avanzata dall'interrogazione stessa, di ampliare il termine per la presentazione delle domande di rimborso al Fondo, considerato il grave ritardo nell'emanazione, da parte del Governo, dei decreti attuativi della disciplina sulla gestione e l'accesso al Fondo stesso: ritiene

infatti prioritario venire incontro alle esigenze di moltissimi risparmiatori danneggiati dal dissesto delle predette banche e dalla decisione del Governo di porle in risoluzione.

Si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta, ribadendo la ferma intenzione del gruppo M5S di continuare a sostenere i risparmiatori vittime di tale vergognosa vicenda.

Paolo PETRINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

C. 3666 Bernardo, C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri.

ALLEGATO 1

**5-09616 Sandra Savino: Stato di attuazione
della riforma delle banche popolari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Savino ed altri concerne la riforma delle banche popolari di cui al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

In particolare l'interrogante, nel formulare alcune considerazioni sulle finalità della riforma in parola, domanda « un aggiornamento » sullo stato di attuazione della disciplina « in modo da fare chiarezza sul numero degli istituti che, con attivo superiore a 8 miliardi di euro, hanno provveduto alla trasformazione in società per azioni ».

In proposito, sentita anche la Banca d'Italia, si comunica che le Banche Popolari interessate dalla disciplina sulla trasformazione in società per azioni ai sensi delle nuove disposizioni sono: UBI, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Popolare di Milano (BPM), Banco Popolare (BP), Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER), Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare dell'Alto Adige, Banca Popolare di Bari e Credito Valtellinese.

Di queste, UBI, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca hanno già portato a compimento il processo di trasformazione in società per azioni richiesto dalla normativa.

Per quanto riguarda la Banca Popolare di Milano (BPM), e il Banco Popolare (BP), le rispettive assemblee dei soci, convocate per la metà di ottobre p.v., sono chiamate a deliberare il progetto di fusione tra i due intermediari, da attuarsi mediante costituzione di una società per azioni.

Per la Popolare di Sondrio e la Popolare dell'Emilia Romagna è attualmente in corso l'esame, ai fini dell'accertamento previsto dall'articolo 56 del TUB della bozza di statuto della futura società per azioni.

Infine, per il Credito Valtellinese e la Popolare dell'Alto Adige, le assemblee chiamate a deliberare la trasformazione in società per azioni sono state convocate, rispettivamente, il 27-28 ottobre e il 25-26 novembre prossimi.

L'assemblea dei soci della Popolare di Bari, secondo quanto comunicato dall'intermediario, si terrà presumibilmente entro metà dicembre.

ALLEGATO 2

5-09617 Pisano: Eliminazione dal modello EAS per la trasmissione, da parte degli enti non commerciali di natura associativa, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, delle informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante con il *question time* in esame rileva che molte informazioni richieste agli enti di tipo associativo dall'Agenzia delle entrate con il modello EAS di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 28 febbraio 2009, al fine di poter beneficiare del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 148 del TUIR ed all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, siano già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di voler assumere iniziative, anche di carattere normativo, affinché vengano espunte dal predetto modello dette informazioni nonché per far decorrere il termine di invio del modello dall'inizio dell'attività decommercializzata anziché dalla data di costituzione dell'ente.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente occorre rilevare che, in base all'articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2008, gli enti associativi possono fruire delle agevolazioni previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 « a condizione » che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria di settore e trasmettano all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante l'apposito modello EAS.

La trasmissione del modello costituisce non un obbligo ma un onere a carico, in via generale, degli enti non commerciali di diritto privato di natura associativa che

intendono fruire delle disposizioni di favore previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Detto onere è previsto anche per gli enti associativi che non percepiscono contributi specifici, di cui al comma 3 e seguenti, dell'articolo 148 del TUIR, ma si limitano a riscuotere quote o contributi associativi disciplinati dal comma 1 dell'articolo 148 citato.

Ciò premesso, relativamente alla richiesta di eliminare dal modello tutte le informazioni rinvenibili negli atti costitutivi e negli statuti registrati presso l'Agenzia delle entrate, deve osservarsi che il comma 8 dell'articolo 148 del TUIR consente l'applicabilità del trattamento di favore di cui ai commi 3, 5, 6 e 7, del medesimo articolo a condizione che le associazioni abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Tale condizione non riguarda gli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai richiamati commi 3, 5, 6 e 7. Pertanto, questi ultimi enti potrebbero non aver redatto lo statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate precisa che già sono consentite forme semplificate di redazione del modello EAS per tutti gli enti i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche.

In particolare, possono presentare il modello EAS con modalità semplificate i seguenti enti:

le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;

le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono ONLUS di diritto);

le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi

dell'articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

l'ANCI, comprese le articolazioni territoriali – ANCI regionali;

le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;

le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Per quanto riguarda le informazioni acquisite tramite il modello EAS, si evidenzia che queste costituiscono uno strumento rilevante ai fini dell'analisi del rischio volta a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute. Infatti, come precisato con la circolare n. 12/E del 2009, obiettivo primario della misura in argomento è quello « di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare – tra l'altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali ».

Pertanto, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno che siano mantenute le informazioni attualmente richieste nel modello EAS.

Con riferimento alla richiesta di fissare la decorrenza del termine di presentazione del modello EAS dall'inizio dell'attività decommercializzata, anziché da quella di costituzione dell'ente associativo, deve ri-

levarsi che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio.

La presentazione oltre i termini fissati, dunque, non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso.

In tal caso, se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l'associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presenta-

zione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS.

L'Agenzia delle entrate evidenzia, infine, che è comunque consentito all'ente associativo che non abbia presentato il modello nei termini previsti di fruire fin dalla data di costituzione dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e versando contestualmente una sanzione (pari a euro 250,00) (cosiddetta remissione *in bonis* ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012).

ALLEGATO 3

5-09618 Petrini: Applicazione della procedura di rimborso IVA prevista dall'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche alle società di distribuzione editoriale che operano in regime di IVA monofase.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti evidenziano che le società di distribuzione editoriale si trovano in forte difficoltà nella gestione del credito strutturale derivante dall'applicazione del cosiddetto regime « monofase » di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo cui l'imposta è dovuta sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.

Gli onorevoli, pertanto tenuto conto che « la concessione di una seppur temporanea liquidità con l'apertura alla possibilità di rimborso dell'IVA a credito potrebbe migliorare le condizioni degli operatori, chiedono di valutare la possibilità di applicare la procedura di rimborso dell'IVA di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) anche alle società di distribuzione editoriale.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il regime speciale Iva per il settore dell'editoria è disciplinato dal citato articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto Iva, che prevede l'assolvimento dell'imposta totale sul prezzo di copertina dei beni da parte dell'editore, cosicché i soggetti che intervengono successivamente nella commercializzazione del prodotto hanno il diritto a detrarre l'imposta sugli acquisti, ma non possono immediatamente compensarla con l'imposta sulle vendite, con la conseguenza che tali soggetti sono costantemente a credito.

Il citato articolo reca disposizioni relative a particolari settori « in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo » dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Ciò significa che ai regimi speciali di cui all'articolo 74 – ivi compreso il regime dell'editoria disciplinato dal primo comma, lettera c) – si applicano i principi generali in materia di IVA laddove, tuttavia, detti principi non confliggano con le disposizioni speciali di settore.

Una deroga esplicita ai principi generali è quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 74: « Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'articolo 2.

In virtù della norma sopra riportata le cessioni di prodotti editoriali successive alla prima (fra editore e primo cessionario) – quantunque assenti dal novero delle cessioni elencate nel terzo comma dell'articolo 2 – « non sono considerate cessioni di beni » e devono quindi essere classificate fra le operazioni non soggette.

Tale condizione osta all'applicabilità al caso di specie dell'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che subordina il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA detraibile all'esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano comunque l'effettuazione di « operazioni soggette ad imposta ».

Con riferimento, infine, alla circolare n. 13 del 1990, l'Agenzia delle entrate

precisa che l'indirizzo interpretativo ivi sostenuto – volto a ricomprendere nel calcolo dell'aliquota media anche le operazioni non soggette all'imposta a condizione che risultino oggettivamente rilevabili dalla contabilità regolarmente tenuta – deve ritenersi riferito ai soli ambiti ivi esaminati che riguardano propriamente operazioni effettuate ad aliquota zero (ad esempio, cessioni di rottami, in base alla normativa all'epoca vigente).

Il predetto indirizzo interpretativo non può estendersi, quindi, al settore in esame, come è anche desumibile dal richiamato provvedimento del 15 gennaio 2007, che approva il modello VR/2007, dove si precisa che « le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo sono esclusivamente

le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'articolo 74, commi 7 e 8, le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile ai sensi dell'articolo 17, comma 6, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati ».

Tale condizione osta all'applicabilità al caso di specie dell'articolo 30, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che subordina il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA detraibile all'esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano comunque l'effettuazione di « operazioni soggette ad imposta ».

ALLEGATO 4

5-09517 Bernardo: Tempistica per l'attuazione della disciplina sull'erogazione di prestazioni in favore degli investitori titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione.

5-09536 Pesco: Questioni relative all'attuazione della disciplina sull'erogazione di prestazioni in favore degli investitori titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni a risposta in Commissione n. 5-09517 e n. 5-09536 concernono il Fondo di Solidarietà istituito dall'articolo 1 comma 855 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) in favore degli investitori che nel novembre 2015 detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle 4 banche poste in risoluzione.

In particolare l'onorevole Bernardo e l'onorevole Pesco chiedono di conoscere la tempistica di emanazione dei decreti attuativi della disciplina delle prestazioni in favore degli investitori, con specifico riferimento all'istituzione delle procedure arbitrali.

In proposito si rende noto che lo schema di regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, in attuazione dell'articolo 1, comma 857, lettera *d*), della legge n. 208 del 2015 è stato trasmesso in data 20 settembre 2016 al Consiglio di Stato, per il prescritto parere.

Per quanto riguarda l'ulteriore richiesta degli interroganti relativa alla proroga dei termini di presentazione delle istanze di indennizzo diretto, al momento, non sembra necessaria una sua estensione.

Per quanto riguarda invece la richiesta dell'on. Pesco di modificare i criteri di accesso agli indennizzi automatici previsti da tale fondo, individuati dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 30 giugno 2016, estendendo la possibilità di accedervi anche ai soggetti che hanno investito in titoli obbligazionari attraverso altri operatori, si riporta quanto già comunicato dal Ministro Padoan durante la seduta di *Question Time* in Aula Camera della scorsa settimana e cioè che la scelta legislativa di limitare l'accesso al rimborso automatico solo per gli investitori che hanno acquistato i titoli direttamente dalle banche poi messe in liquidazione, escludendo, invece, coloro che avevano fatto lo stesso investimento, ma tramite altri intermediari, è dovuta alla necessità di assicurare la compatibilità del meccanismo di rimborso con la disciplina dell'Unione europea sul risanamento e sulla risoluzione delle banche e con le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul divieto di aiuti di Stato.

Ciò premesso, tra le condizioni per riconoscere il ristoro a favore degli investitori vi è quella della intervenuta

violazione delle regole di condotta relative alla vendita degli strumenti finanziari, accertata quanto meno tramite ragionevoli e solidi indici presuntivi.

Si è comunque ritenuto, anche sulla scorta di preventive interlocuzioni con gli uffici della Commissione europea, di istituire il fondo e di limitarne la fruizione ai

solli risparmiatori che hanno acquistato strumenti finanziari dalle banche risolte in considerazione della incapacità delle stesse.

Del tutto differente è naturalmente la situazione di coloro, richiamati dagli onorevoli interroganti, che hanno acquistato da altri intermediari capienti.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 settembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.55 alle 10.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	38
ERRATA CORRIGE	43

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza del Presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ermete REALACCI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Braga, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, comunica che la Commissione avvia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2,

del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, che ha autorizzato l'emanazione di un regolamento di delegificazione finalizzato ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, con cui è stato disciplinato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per tale tipologia di interventi, operare ulteriori semplificazioni procedurali, nonché (sulla base di una modifica al decreto-legge n. 83 del 2014 recata dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 25, comma 2) ad individuare gli interventi per i quali è esclusa la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia nell'ambito degli interventi di lieve entità sia definendo ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica.

Segnala che il provvedimento è composto da venti articoli e da quattro allegati, due dei quali (allegati A e B), rispettivamente elencano gli interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica e gli interventi soggetti a procedimento semplificato. In proposito, rileva che l'elenco di cui all'allegato A, che provvede a specificare gli interventi già esclusi dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice dei

beni culturali e del paesaggio, contiene, tra l'altro, interventi minori che sono irrilevanti ai fini paesaggistici e che rientrano nell'area degli interventi « liberi ». La sottoposizione degli interventi di cui all'Allegato B, che contiene alcune variazioni rispetto all'allegato 1 del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, al procedimento semplificato ha l'obiettivo di alleggerire l'operato della pubblica amministrazione garantendo maggiore efficienza e certezza dei tempi del procedimento medesimo, anche in coerenza con altri interventi normativi adottati o in itinere volti a una più generale riforma della pubblica amministrazione. Lo schema di regolamento infatti, introducendo una semplificazione ragionevole e ragionata, risponde all'obiettivo di alleggerire il carico di pratiche gravanti sulle soprintendenze e sugli uffici regionali, per consentire loro di concentrare le risorse sui procedimenti davvero rilevanti, evitando il rischio che si configurino situazioni di silenzio-assenso per assenza dei tempi utili ad un'accurata istruttoria. Inoltre si intende ridurre anche il peso burocratico inutile sui cittadini e sulle imprese, anche per correggere la percezione negativa, sempre più diffusa nella società, del ruolo delle soprintendenze e della funzione di tutela del patrimonio culturale, viste come un freno alla crescita e come un inutile appesantimento burocratico, anziché come una risorsa e una garanzia per uno sviluppo di qualità del Paese.

Segnala che sul provvedimento è stata espressa in data 7 luglio 2016 l'intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali, con la formulazione di alcune osservazioni sul testo, di talune delle quali è stato prospettato l'accoglimento prima della definitiva approvazione. Sul testo al nostro esame si è pronunciato inoltre il Consiglio di Stato.

Passa quindi a dare conto del contenuto del provvedimento, rinviando per un'analisi più dettagliata dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici. L'articolo 1 reca le definizioni dei termini a cui si fa ricorso nel testo del provvedimento e negli Allegati « A », « B », « C » e

« D ». L'articolo 2 esonera dalla autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato « A » allo schema di regolamento in esame (di cui l'Allegato stesso costituisce parte integrante), nonché le opere e gli interventi di cui all'articolo 4. In base all'articolo 3, sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato – disciplinato dal successivo Capo II del testo – gli interventi ed opere di lieve entità elencati nel citato Allegato « B », anch'esso parte integrante dello schema in esame. L'articolo 4 esonera, al comma 1, una serie di interventi dal regime di autorizzazione paesaggistica, riguardanti aree o immobili vincolati dal piano paesaggistico e puntualmente indicati con le corrispondenti voci dell'Allegato A, qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico. Prevede, inoltre, che nelle regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la Regione e gli enti locali – previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – nell'ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata anche particolari interventi dell'Allegato « B » al regolamento (che sarebbero, normalmente, invece soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del Regolamento in esame), facendo comunque salvi gli specifici accordi di collaborazione già intervenuti tra Ministero e singole regioni. L'articolo 5 interviene in materia di interventi 'liberalizzati' (elencati dall'Allegato A allo schema di regolamento), prevedendo che i piani paesaggistici possano dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi stessi. L'articolo 6 interviene in materia di adozione di strumenti di accordo inter-istituzionale per la collaborazione tra Ministero, regioni ed enti locali prevedendo l'adozione di linee guida di coordinamento, relative alla struttura e ai

contenuti precettivi degli accordi stessi tra il Ministero, le singole regioni e gli enti locali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, con decreto ministeriale, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento in esame. L'articolo 7 disciplina l'assoggettamento al procedimento autorizzatorio semplificato delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate sulla base della procedura ordinaria, purché siano scadute da non più di un anno, riguardino interventi in tutto o in parte non eseguiti, il relativo progetto risulti conforme a quanto già autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. Si prevede, comunque, l'applicazione del procedimento autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui l'istanza di rinnovo contenga anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità. Alle autorizzazioni rinnovate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 4, del Codice, con riferimento alla conclusione dei lavori entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione. L'articolo 8 interviene sulle modalità di presentazione dell'istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità, nonché la documentazione da allegare, disponendo che, anche in modalità telematica, si utilizzi il modello semplificato di cui all'allegato C, allo schema di regolamento, e si predisponga una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato sulla base dell'allegato D allo schema medesimo. È altresì specificato il contenuto della relazione paesaggistica nel caso di interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati, che deve fare riferimento, altresì, ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi, che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento. L'articolo 9 elenca i soggetti a cui devono essere presentate le istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata,

ossia lo sportello unico per l'edilizia (SUE), qualora le istanze siano riferite a interventi edilizi, lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) in caso di interventi rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 (recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), l'autorità procedente in tutti gli altri casi. L'articolo 10, ribadendo quanto contenuto nella norma vigente, stabilisce che il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente. L'articolo 11 interviene sulle fasi che regolano il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, introducendo alcune modifiche alla disciplina vigente contenuta nell'articolo 4 del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, per lo più finalizzate a ridurre la tempistica di alcune fasi e a snellire la procedura medesima. Si prevede una prima fase, volta a verificare preliminarmente la tipologia di interventi in cui si colloca l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ossia se si tratta di intervento esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ovvero soggetto ad autorizzazione semplificata o ordinaria (comma 1). Nel caso in cui l'intervento richiesto è assoggettato ad autorizzazione semplificata, si prevede, ai fini dell'acquisizione del parere del Soprintendente, lo svolgimento di una conferenza di servizi (comma 2) sulla base della nuova disciplina introdotta recentemente dal decreto legislativo n. 127 del 2016, in attuazione dell'articolo 2 della legge n. 124 del 2015 (recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). I termini – disciplinati dal medesimo decreto legislativo n. 127 del 2016 – previsti per l'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati. La norma dettaglia i tempi e l'*iter* che l'amministrazione procedente deve se-

quire, nei soli casi nei quali l'intervento progettato non richieda altro titolo abilitativo all'infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata. In tali casi, la procedura segue due percorsi diversi a seconda del parere favorevole o negativo del Soprintendente (commi 3 e 4). In ambedue i casi il termine di conclusione del procedimento è, come stabilito dall'articolo 10 del testo in esame, che ribadisce quanto contenuto nell'articolo 3, comma 1, del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, pari a 60 giorni. Ulteriori disposizioni, che riprendono previsioni vigenti, riguardano l'obbligatorietà del parere del Soprintendente, nel caso in cui l'intervento di lieve entità sia soggetto a specifiche prescrizioni d'uso nel piano paesaggistico e nel provvedimento di imposizione di vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso (comma 5), nonché la non obbligatorietà del parere delle Commissioni locali per il paesaggio, a meno che le rispettive leggi regionali non dispongano diversamente (comma 6). Si dispone, inoltre, che il comma 4 dell'articolo 146 del Codice, che disciplina le caratteristiche e l'efficacia dell'autorizzazione ordinaria, si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche semplificate. L'articolo 12 conferma le misure di semplificazione organizzativa già previste dalla legislazione vigente, che interessano le soprintendenze e le regioni, al fine di assicurare un sollecito esame delle istanze di autorizzazione paesaggistica, relativamente all'individuazione di uno o più funzionari responsabili dei relativi procedimenti. L'articolo 13 regola l'applicazione delle disposizioni contenute nello schema in esame, e dei relativi allegati, nelle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per queste ultime si prevede l'adozione, entro centottanta giorni (dalla data di entrata in vigore del provvedimento), delle norme necessarie per disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione (comma 2), in ragione dell'attinenza delle disposizioni dello schema di

decreto alla tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (articolo 25). Si dispone, infine, l'applicazione immediata in tutto il territorio nazionale dell'esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata per le categorie di opere e di interventi di cui all'« Allegato A » allo schema di decreto. L'articolo 14 afferma un principio di prevalenza dell'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica – per gli interventi di cui all'Allegato « A » – su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi stessi, che siano eventualmente contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi delle indicate disposizioni del Codice. L'articolo 15 prevede che l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica – per gli interventi di cui all'Allegato « A » – non produca effetti sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati gli interventi stessi, in base alla Parte II del Codice (in materia di tutela dei beni culturali) o delle vigenti normative di settore. In particolare, la norma specifica che non si producono effetti in ordine alla disciplina dei titoli abilitativi edilizi, dei provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e relativi ad esercizio di attività commerciali in area pubblica. L'articolo 16 prevede l'unicità dell'istanza relativa ai titoli abilitativi, per gli interventi che siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, e che abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati altresì a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice. Tale unica istanza è esaminata da parte della competente Soprintendenza, che si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli

21 e 22 del Codice. L'articolo 17 dispone l'applicabilità dell'articolo 167 del Codice – in materia di sanzioni – nei casi di violazione degli obblighi previsti dallo schema di regolamento in esame. Si prevede che, nei casi di violazione degli obblighi previsti dal regolamento in esame, l'autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente dispongano la sanzione della rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell'intervento. Non viene disposta, inoltre, la rimessione in pristino, nel caso di opere realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento in esame e che risultino non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica; la norma fa riferimento all'articolo 2, ossia all'elenco delle opere non più soggette all'autorizzazione paesaggistica elencate nell'Allegato A. L'articolo 18 attribuisce al Ministro dei beni culturali la facoltà di apportare, con proprio decreto, «specificazioni e rettificazioni» agli elenchi di cui agli Allegati «A» e «B» nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato «D», fondate su esigenze tecniche ed applicative, attraverso decreti ministeriali. L'articolo 19 dispone, dall'entrata in vigore del regolamento in esame, l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, ossia del regolamento già recante la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'articolo 20, infine, reca le clausole di invarianza finanziaria del provvedimento.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA ritiene che il provvedimento in esame salvaguardi perfettamente il ruolo della pianificazione paesaggistica come strumento di tutela e di disciplina del territorio, che assicura la concertazione istituzionale. Rammaricandosi per il fatto che il nostro Paese,

nonostante la normativa vigente, non sia riuscito ad attuare compiutamente adeguati meccanismi di tutela del paesaggio, ritiene che una delle motivazioni risieda nella difficoltà per le Soprintendenze di evadere l'enorme mole di pratiche su di esse gravanti, per carenza di risorse sia umane sia strumentali. Avendo il provvedimento lo scopo di ridurre il carico delle pratiche gravanti sulle Soprintendenze e sugli uffici regionali, ritiene che esso consenta di scongiurare il rischio che, per assenza dei tempi utili ad un'accurata istruttoria, si configurino situazioni di silenzio-assenso, nei confronti delle quali non si dichiara pregiudizialmente contraria. Nel ribadire la necessità di alleggerire l'operato della pubblica amministrazione, garantendo maggiore efficienza e certezza dei tempi del procedimento medesimo, si dichiara, infine, disponibile ad approfondire nel merito le singole questioni nel corso dell'esame del provvedimento.

Claudia MANNINO (M5S), nel preannunciare un approccio critico al provvedimento in titolo, al fine soprattutto di dar luogo ad un confronto serio sulle problematiche che ostacolano la tutela del paesaggio nel nostro Paese, auspica in particolare che vi sia una reale volontà di adottare incisive norme di contrasto all'abusivismo edilizio, rivedendo in tale ottica il ruolo delle soprintendenze. Ritiene altresì necessario snellire, semplificare e rendere omogenee le procedure adottate, anche avviando un serio progetto di digitalizzazione dei molti atti attualmente richiesti in forma cartacea. Nel ritenere altresì necessario eliminare ogni forma di sovrapposizione di competenze tra i vari organismi coinvolti nel rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, reputa utile a tal fine usufruire dell'esperienza maturata nel settore dagli uffici comunali e dalle soprintendenze.

Oreste PASTORELLI (Misto), nel rilevare che solo talune regioni hanno approvato appositi piani paesaggistici mentre la maggioranza di esse agisce in materia in regime di *prorogatio*, sottoli-

nea preliminarmente che le importanti misure recate dal provvedimento in esame intervengono su problematiche che interessano il nostro territorio in maniera non omogenea. Ritiene quindi necessario, al fine di dare certezza ai cittadini, realizzare tempestivamente in materia di tutela paesaggistica un quadro di riferimento omogeneo.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere le considerazioni svolte, invita il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità per il Ministero dei beni e le attività culturali di emanare linee di indirizzo che consentano di uniformare sul territorio nazionale talune procedure necessarie per numerose attività di cittadini, istituzioni ed imprese.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA concorda con le affermazioni testé formulate dal presidente Realacci, precisando che uno degli obiettivi dell'Osservatorio sul paesaggio da lei presieduto è proprio quello di uniformare le linee di indirizzo e le procedure adottate nel settore della tutela paesaggistica. Precisa in fine in relazione

a talune osservazioni dell'onorevole Manino che l'esigenza di avviare un processo di digitalizzazione nel settore è già all'attenzione del suo Ministero.

Ermete REALACCI, *presidente*, prospetta l'opportunità di richiedere, in merito al provvedimento in esame, contributi scritti da parte dei soggetti che i deputati riterranno utile interpellare, concentrando il confronto all'interlocuzione con il Governo. Nessun altro chiedendo di parlare rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 699 del 28 settembre 2016, a pagina 83:

alla quarta riga, le parole: « Atti del Governo » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « Atti dell'Unione europea »;

alla prima colonna, prima riga, le parole: « Atti del Governo » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « Atti dell'Unione europea ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL e CSA Regioni Autonomie Locali, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 327)

44

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 settembre 2016.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL e CSA Regioni Autonomie Locali, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 327).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08251 Chimienti: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Microtecnica Srl e per la riqualificazione professionale dei lavoratori collocati in mobilità	45
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	48
5-08767 Di Salvo: Iniziative per uniformare i requisiti di accesso al pensionamento dei dipendenti della società ENAV Spa iscritti alla gestione ex INPDAP e di quelli iscritti alla gestione INPS	46
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

RISOLUZIONI:

7-01093 Boccuzzi: Esenzione dalla restituzione delle somme percepite a titolo di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto da lavoratori dipendenti di S.V.O.A. Spa e SOMI impianti Srl, con particolare riferimento a quelli che hanno contratto patologie asbesto-correlate (<i>Discussione e rinvio</i>)	46
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli concernenti iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica	47
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Casano.

La seduta comincia alle 11.35.

5-08251 Chimienti: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Microtecnica Srl e per la riqualificazione professionale dei lavoratori collocati in mobilità.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia CHIMIENTI (M5S), ringraziando il sottosegretario, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita, che dimostra che sulla vicenda dei dipendenti della Microtecnica Srl non è stato fatto abbastanza. Ritiene, infatti, inaccettabile il licenziamento dei lavoratori, quando i risultati conseguiti dall'azienda sono positivi, come dimostra il fatturato del 2014 riportato nella sua interrogazione. Nel segnalare che l'altissima adesione all'ultimo sciopero dichiarato dai dipendenti dell'azienda non ha purtroppo indotto la Microtecnica Srl a mutare intendimento, ritiene pertanto necessario che il Governo aumenti la pressione sull'azienda, garantendo che, da parte sua, il

movimento M5S vigilerà sull'applicazione delle misure che saranno adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Regione Piemonte, presentando, eventualmente, ulteriori interrogazioni sul tema.

5-08767 Di Salvo: Iniziative per uniformare i requisiti di accesso al pensionamento dei dipendenti della società ENAV Spa iscritti alla gestione ex INPDAP e di quelli iscritti alla gestione INPS.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Titti DI SALVO (PD) ringrazia il sottosegretario per avere messo in luce il carattere paradossale della vicenda che interessa i dipendenti dell'ENAV, il cui regime pensionistico dipende dalla cassa previdenziale di provenienza e non, come sarebbe giusto, dal tipo di attività svolta, come avviene per la generalità degli assicurati. Tale situazione induce la società a trattenere in servizio dipendenti che, altrimenti, rimarrebbero senza né stipendio né pensione. Si tratta, evidentemente, di una situazione che non può essere protratta ulteriormente e, pertanto, auspica che il Governo si adoperi per trovare una soluzione nel minor tempo possibile, anche alla luce dell'interlocuzione già avviata al riguardo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ENAV.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 29 settembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 12.15.

RISOLUZIONI

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 12.15.

7-01093 Boccuzzi: Esenzione dalla restituzione delle somme percepite a titolo di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto da lavoratori dipendenti di S.V.O.A. Spa e SOMI impianti Srl, con particolare riferimento a quelli che hanno contratto patologie asbesto-correlate.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'illustrazione della risoluzione n. 7-01093 Boccuzzi, nonché l'eventuale svolgimento di interventi di carattere generale, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta.

Dà quindi la parola al presentatore dell'atto di indirizzo ai fini della sua illustrazione.

Antonio BOCCUZZI (PD), illustrando brevemente il contenuto della sua risoluzione, osserva che essa è volta a sollecitare l'adozione di uno specifico provvedimento che sani la situazione in cui versano i circa venti dipendenti di S.V.O.A. Spa e SOMI impianti Srl, due dei quali nel frattempo sono deceduti per patologie asbesto-correlate. Ricorda che si tratta di lavoratori la cui esposizione professionale a polveri e fibre di amianto oltre il limite consentito è stata accertata dalla magistratura in due gradi di giudizio. Tuttavia, la Cassazione, accogliendo il ricorso dell'INPS avverso le pronunce dei giudici di merito, ha dichiarato infondate le pretese dei lavoratori, consentendo, pertanto, all'istituto previdenziale di revocare i provvedimenti amministrativi, provvisoriamente emanati, e di richiedere la restituzione delle somme

nel frattempo percepite dai lavoratori. Si tratta, pertanto, di un'evidente ingiustizia, per sanare la quale è necessario un intervento volto quantomeno ad escludere la ripetizione delle somme già percepite.

Marialuisa GNECCHI (PD) sottolinea la necessità di prendere spunto dalla grave situazione descritta dal collega Boccuzzi per condurre una approfondita riflessione sulla normativa in materia previdenziale applicabile ai lavoratori esposti all'amianto, che, tra l'altro, genera irragionevoli differenze tra i lavoratori, a seconda che si applichi il sistema di calcolo retributivo o quello contributivo. Trova anche assurdo che a tali lavoratori si applichi il medesimo parametro dell'aspettativa di vita, valido per la generalità dei lavoratori, essendo chiaro che, purtroppo, essi hanno una speranza di vita più breve, come dimostra anche la morte per mesotelioma di due dei venti lavoratori oggetto della risoluzione. Auspica pertanto che tale atto di indirizzo induca il Governo a riprendere in considerazione l'intera normativa

che regola l'accesso al pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che la risoluzione in discussione fotografa un caso di vera e propria ferocia burocratica che è necessario affrontare. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli concernenti iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-08251 Chimienti: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Microtecnica Srl e per la riqualificazione professionale dei lavoratori collocati in mobilità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'Onorevole Chimienti e altri concernente le iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Microtecnica Srl e per la riqualificazione professionale dei lavoratori collocati in mobilità.

Microtecnica Srl, appartenente al gruppo multinazionale UTAS e operante nel mercato della ricerca aerospaziale si occupa di studio, progettazione, sviluppo e fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e loro componenti. Ad oggi risultano complessivamente occupati 626 dipendenti, così suddivisi: 393 nello stabilimento di Torino, 96 in quello di Luserna San Giovanni (TO) e 137 in quello di Brugherio (MB).

Nel corso del 2016 i tre stabilimenti sono stati interessati da due procedure di mobilità riconducibili in parte alla sfavorevole congiuntura del settore aerospaziale, in parte all'introduzione di metodologie produttive ed operative più efficienti che hanno comportato l'eliminazione di attività a più basso valore aggiunto.

La prima procedura, avviata il 23 novembre 2015, rivolta complessivamente a 40 lavoratori di cui 27 impiegati nella sola sede di Torino, è sfociata nell'accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 gennaio 2016. Tale accordo ha previsto la collocazione in mobilità per un numero massimo di 40 lavoratori individuati secondo il « criterio della non opposizione al licenziamento, anche ai fini della maturazione dei requisiti per il pensionamento ». Per i lavoratori che avessero manifestato la « non opposi-

zione » entro il 31 marzo scorso l'azienda si era impegnata ad erogare un incentivo all'esodo e a mettere a disposizione percorsi di ricollocazione del personale.

Successivamente, lo scorso 20 maggio è stato siglato, presso il Ministero che rappresento un verbale di mancato accordo relativo ad un'altra procedura di licenziamento collettivo avviata lo scorso 3 marzo, riguardo ad un esubero complessivo pari a 19 lavoratori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo un complesso tentativo di mediazione, ha preso atto dell'impossibilità di addivenire ad un'intesa condivisa tra le Parti, dichiarando conclusa con mancato accordo la procedura di mobilità.

In seguito al mancato accordo del 20 maggio 2016 in sede ministeriale, la società ha accettato la richiesta di collocazione in mobilità di coloro che, sostenuti da motivi personali, hanno deciso di lasciare l'azienda.

Lo scorso 23 maggio la società ha comunicato al personale di aver concluso le procedure di licenziamento collettivo, ritenendosi il numero di cessazioni di rapporto di lavoro raggiunto, congruo con le esigenze di contenimento spese imposte dalla congiuntura economica.

Dalle informazioni acquisite dalla competente Direzione territoriale del lavoro, preciso che la società, nel tentativo di evitare la messa in mobilità, aveva già provveduto, nel corso del 2016, a ricollocare, trasferire o riqualificare lavoratori all'interno dei tre stabilimenti.

Inoltre, per ogni lavoratore collocato in mobilità, la società ha erogato un incentivo

economico ritenuto adeguato al profilo professionale e alle condizioni personali e familiari e messo a disposizione la scelta di un percorso di *outplacement* completamente a carico della società, di durata illimitata, fino ad avvenuta ricollocazione professionale dello stesso.

Nel complesso, risultano essere stati collocati in mobilità 33 lavoratori a fronte dei 59 previsti. Degli 8 lavoratori che hanno accettato l'offerta di ricollocazione, 4 risultano ad oggi collocati in altre aziende e 4 in percorso di ricollocazione. Inoltre 19 lavoratori sono stati accompagnati alla data del presunto pensionamento con l'erogazione di un incentivo economico comprensivo dei contributi volontari a copertura del periodo utile al raggiungimento della pensione stessa.

Dalle informazioni acquisite, risulta, pertanto, che la società ha attualmente in forza 14 apprendisti, di cui 9 operai e 5 impiegati e recentemente ha confermato il rapporto di lavoro per 7 apprendisti al termine del loro periodo formativo.

Segnalo, inoltre, che la regione Piemonte, espressamente interpellata sulla questione, ha fatto presente che le organizzazioni sindacali e le istituzioni territoriali non hanno richiesto all'Assessorato regionale al lavoro l'attivazione di tavoli di monitoraggio della vertenza, come spesso accade in situazioni analoghe.

Tuttavia la regione Piemonte mette in atto azioni di formazione professionale e politiche attive del lavoro, idonee ad affrontare le necessità di riqualificazione del personale occupato o per fornire nuove opportunità di ricollocazione per i disoccupati.

In particolare, la regione ha reso noto che con delibera della Giunta regionale dell'11 aprile 2016, è stata approvata la

direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati per il periodo 2016-2018. Tra le diverse azioni previste vi sono i cosiddetti « piani formativi di impresa a finanziamento diretto per le imprese » per rispondere ai fabbisogni espressi delle aziende in relazione all'aggiornamento delle competenze della forza lavoro e alla costruzione di competenze il cui fabbisogno è previsto a medio-lungo termine.

Inoltre, con delibera della Giunta regionale del 27 luglio scorso, è stata rifinanziata per l'anno formativo 2016/2017 la direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione.

Infine, con delibera del 14 marzo scorso la Giunta regionale ha approvato la direttiva pluriennale per la programmazione dei servizi e delle politiche attive del Lavoro per il periodo 2016-2018, che prevede la possibilità di mettere a disposizione dei disoccupati piemontesi un buono servizi per azioni di ricollocazione.

La regione Piemonte ha così definito un complesso di azioni formative e di politiche attive del lavoro, per il periodo 2016-2018, volto a favorire, da un lato, il mantenimento del posto di lavoro all'interno delle imprese e, dall'altro lato, il reinserimento lavorativo per le persone disoccupate.

Da ultimo, nel sottolineare l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della regione Piemonte, non posso che garantire la disponibilità del Ministero che rappresento a valutare, qualora richiesto, ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori, tenuto anche conto degli strumenti di tutela finora attivati.

ALLEGATO 2

5-08767 Di Salvo: Iniziative per uniformare i requisiti di accesso al pensionamento dei dipendenti della società ENAV Spa iscritti alla gestione ex INPDAP e di quelli iscritti alla gestione INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in esame riguarda i lavoratori dipendenti dell'ENAV Spa – già Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) e successivamente trasformata in ENAV ente pubblico economico – con le qualifiche di: controllori traffico aereo, esperti assistenza al volo, meteorologi, naviganti, categoria tecnico/amministrativa.

Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1983 prevede il collocamento a riposo di tali lavoratori, iscritti alla cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CPTS), al raggiungimento di sessanta anni di età.

Tuttavia, con la trasformazione dell'Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale in ENAV ente pubblico economico, operata dalla legge 665 del 1996, i nuovi assunti sono stati iscritti, per espressa disposizione normativa, all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) con conseguente assoggettamento ai requisiti pensionistici, più elevati, previsti in tale forma assicurativa. Pertanto, in ENAV hanno iniziato a coesistere due diverse discipline pensionistiche dei dipendenti:

la prima riservata a coloro che erano già in servizio alla data del 1° gennaio 1996 e pertanto iscritti alla CPTS;

la seconda riservata agli assunti dopo il 1° gennaio 1996 e a coloro che sebbene già in servizio al 1° gennaio 1996 hanno optato per l'iscrizione all'AGO ai sensi all'articolo 8, comma 7, della legge 665 del 1996.

In altri termini, il discrimine del diverso regime pensionistico applicato risiede nella diversa gestione pensionistica alla quale la medesima categoria di lavoratori è iscritta.

La disciplina successiva ha mantenuto inalterati i limiti di età più favorevoli, poc'anzi ricordati, per gli iscritti alla gestione pubblica, limitandosi a regolare – come per la generalità dei dipendenti – il diritto di accesso alla prestazione pensionistica mediante il sistema cosiddette delle « finestre mobili ».

La differenziazione nei requisiti pensionistici dei dipendenti dell'ENAV in relazione all'ordinamento pensionistico di appartenenza non risulta modificata né dal cosiddetto decreto « salva Italia », né dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 157 del 2013.

Inoltre, secondo quanto precisato dall'INPS, la circolare n. 86 del 3 luglio 2014 – citata nell'atto parlamentare in esame – si riferisce all'attuale disciplina, evidenziando come il pensionamento alle condizioni più favorevoli sia consentito solo ai dipendenti iscritti alla CPTS e non già a coloro i quali abbiano, a suo tempo, esercitato la citata l'opzione in base all'articolo 8, comma 7, della legge n. 665 del 1996.

In conclusione, l'allineamento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico degli iscritti all'AGO a quello degli iscritti alla ex CTPL necessita di uno specifico intervento normativo per il quale sarà necessario rinvenire l'idonea copertura finanziaria.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
INTERROGAZIONI:	
5-09066 Fraccaro: Disattivazione dei punti nascita di Tione ed Arco	51
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	54
5-08912 Prodani: Iniziative per la messa in sicurezza delle aree adiacenti alla Ferriera di Servola	52
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	57
5-09145 Coccia: Situazione della Fondazione Santa Lucia	52
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 settembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 11.55.

5-09066 Fraccaro: Disattivazione dei punti nascita di Tione ed Arco.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Riccardo FRACCARO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta in quanto non viene accolta la richiesta alla base dell'interrogazione, pur manifestando apprezzamento per la possibilità di conoscere la documentazione inviata dalla Provincia autonoma di Trento. Ritiene, in particolare, che il parere espresso dal Comitato punti nascita in merito alla chiusura delle strutture di Tione ed Arco non sia motivato da un'errata valutazione bensì dai dati incompleti ed inesatti forniti dalla stessa provincia. Si è quindi in presenza di un'operazione politica tesa a denigrare l'operato del Governo e ad eludere il ruolo di sorveglianza del Parlamento, mascherando le responsabilità dell'ente territoriale.

Ricorda, quindi, le 8.000 firme raccolte per scongiurare la chiusura delle due strutture, facendo notare che, data la vicinanza di Tione ed Arco, sarebbe stato possibile e opportuno mantenere aperto almeno uno dei punti nascita, in modo da fare fronte alla soglia minima di parti

previsti. Richiama anche le criticità connesse alla presenza della neve durante il periodo invernale e alla congestione delle strade nel corso dell'estate a causa della forte vocazione turistica dei territori.

Con riferimento agli elementi alla base della decisione assunta, segnala che i tempi di percorrenza indicati appaiono sottostimati rispetto a quelli presenti sui siti *web* che si occupano di mobilità e che la cifra fornita in relazione ai parti nell'area interessata è inferiore a quella risultante dai dati anagrafici a disposizione dei comuni. Il fatto che il 50 per cento delle donne interessate abbia scelto di partorire in altre strutture anche prima della chiusura dei punti nascita di Tione ed Arco va visto alla luce della campagna condotta per porre in risalto la loro presunta pericolosità in ragione di fattori dimensionali. Auspica, quindi, che ci sia disponibilità da parte del Ministero della salute a ricevere e ad esaminare la documentazione in suo possesso, che dimostra la scorrettezza dei dati forniti dalla Provincia autonoma di Trento, che deve assumersi le proprie responsabilità, ed invita a chiarire la natura non vincolante del parere espresso dal Comitato punti nascita. Ribadisce che l'atto di sindacato ispettivo in titolo è motivato dal rispetto per l'appello sottoscritto da oltre 8.000 residenti nelle aree interessate, citando le parole a suo avviso scorrette con cui tale iniziativa è stata criticata dall'assessore competente.

5-08912 Prodani: Iniziative per la messa in sicurezza delle aree adiacenti alla Ferriera di Servola.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), segnalando che l'Istituto superiore di sanità ha manifestato disponibilità a collaborare con le competenti strutture pubbliche presenti sul territorio di Trieste per una ricognizione dei fattori ambientali che comportano rischi per la salute della popolazione.

Aris PRODANI (Misto), replicando, rileva che la prima parte della risposta riprende quanto già dichiarato dal Ministero dell'ambiente in occasione di altri atti di sindacato ispettivo, esulando pertanto dal tema oggetto della interrogazione da lui presentata. Sottolinea quindi nuovamente la criticità della situazione ambientale in una vasta area del territorio triestino, con superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) per alcune sostanze, richiamando i dati forniti dall'Azienda sanitaria competente e dall'ARPA, ripresi anche nella sua interrogazione.

Ricorda che le soluzioni finora prospettate, quali la copertura con ghiaia di aree verdi, appaiono largamente insufficienti e che occorre estendere le analisi per comprendere l'origine dei prodotti inquinanti rilevati. Sollecita un maggiore impegno del Ministero della salute in tal senso, segnalando che il tema interessa molte aree del Paese oltre a quella di Trieste. Accoglie con favore la prospettata collaborazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, auspicando che il Ministero della salute sia in grado di fornire in tempi rapidi nuovi elementi circa la grave situazione ambientale oggetto della sua interrogazione.

5-09145 Coccia: Situazione della Fondazione Santa Lucia.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura COCCIA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, in attesa di conoscere i provvedimenti che saranno adottati in un immediato futuro per sostenere una realtà di eccellenza come la Fondazione Santa Lucia, che rappresenta un punto di riferimento non solo per Roma e per il Lazio ma per tutto il Centro-Sud nel campo della riabilitazione a seguito di danni neurologici. A titolo esemplificativo, cita il sostegno fornito a Chiara Insidioso, che ha riportato gravis-

simi danni a seguito dell'aggressione subita da parte del suo finanziato.

Ricorda l'estrema criticità della situazione economica della Fondazione e l'impegno della regione Lazio per l'individuazione di una soluzione, che rappresenterebbe un sicuro beneficio per i pazienti e per i lavoratori. Sottolineando che continuerà a monitorare la situazione, si au-

gura che intervenga lo stanziamento di risorse adeguate per strutture di questo tipo in sede di legge di bilancio.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO 1

5-09066 Fraccaro: Disattivazione dei punti nascita di Tione ed Arco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione in esame, preliminarmente, sulla base degli elementi acquisiti presso l'Assessorato alla salute della Provincia autonoma di Trento, tramite il commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

Con una prima deliberazione del 5 dicembre 2014, avente ad oggetto «Indirizzi per il riordino della rete ospedaliera», la Giunta provinciale ha rinviato la definizione dell'assetto dell'area materno-infantile delle strutture ospedaliere di Cles, Arco, Cavalese e Tione ed ha previsto che l'assetto dei servizi di assistenza alla nascita doveva essere organizzato in un'ottica di sussidiarietà e sostenibilità, tenuto conto dello studio per la creazione della rete integrata materno infantile ospedale-territorio.

La necessità di gestire tale area mediante una forte integrazione fra ospedale e territorio ha portato infatti all'avvio, con la deliberazione della Giunta provinciale del 7 aprile 2015, del «percorso nascita» territoriale in tutto il territorio provinciale quale nuovo modello organizzativo, su base territoriale, di assistenza in area materno infantile, le cui linee guida sono state definite con deliberazione del 26 febbraio 2015, incentrato sulla presa in carico della gravidanza fisiologica da parte dell'ostetrica di riferimento («dedicata») e volto ad assicurare l'accompagnamento e il sostegno alla donna e al nucleo familiare lungo la gravidanza, il parto e il puerperio. Il percorso nascita rappresenta inoltre, a livello provinciale, una concreta attuazione dell'accordo siglato il 16 ottobre 2010 (Accordo 2010), con il quale le Regioni e le Province autonome si sono impegnate,

insieme al Governo, a realizzare un programma avente come obiettivo specifico la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita, attraverso specifiche linee di azione volte a rafforzare la rete dei servizi dell'area materno-infantile, lo sviluppo dell'offerta di assistenza in consultori e ambulatori, la diffusione di corsi di accompagnamento alla nascita, l'utilizzo di strumenti informatizzati di comunicazione tra le strutture ospedaliere e territoriali e con le persone assistite, la continuità dell'assistenza ostetrica, le dimissioni protette delle puerpere e dei neonati promuovendo il tempestivo ritorno al territorio di provenienza e il sostegno durante il puerperio.

In ordine allo specifico tema della chiusura dei punti nascita, l'Accordo 2010 prevede, altresì, unicamente ai fini di aumentare la sicurezza per la donna ed il neonato, precisi parametri operativi, di sicurezza e tecnologici, delle unità operative di Ostetricia e delle unità operative di Pediatria/Neonatologia di I (500-1.000 parti/anno) e di II livello (parti/anno >1.000), nonché specifiche misure di politica sanitaria e di accreditamento, tra i quali la razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti-nascita con un numero di parti inferiore a 1.000 l'anno e la possibilità di mantenimento di punti nascita con una numerosità inferiore, comunque non al di sotto dei 500 parti/anno, unicamente per motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche.

Le soglie minime di attività previste dall'Accordo 2010 sono state, poi, recepite con decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70 di adozione del regolamento recante i parametri qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera.

Secondo le informazioni assunte dall'ente locale, è emerso che fino all'11 novembre 2015, sulla base della normativa e della disciplina sopra citata, non risultavano spazi tecnici per il mantenimento in attività dei 4 punti nascita con volumi al di sotto dei 500 parti/anno: Arco, Cavalese, Cles e Tione.

In tale data, infatti, con apposito decreto, il Ministero della salute ha introdotto la possibilità per le Regioni e le Province autonome di presentare richieste di mantenimento in attività di punti nascita con volumi di attività inferiore ai 500 parti/anno, da sottoporre al parere del Comitato Punti Nascita (CPNn), in deroga a quanto previsto dall'Accordo 2010, secondo una procedura articolata e sentito preventivamente il Comitato Percorso nascita regionale.

Pertanto, in data 2 febbraio 2016, è stata trasmessa, dalla Provincia autonoma, una prima richiesta di deroga in ordine al mantenimento dei citati punti nascita di Arco, Cavalese, Cles e Tione.

In data 3 febbraio 2016 il suddetto Comitato punti Nascita ha fornito puntuali indicazioni per la presentazione delle richieste di mantenimento dei punti nascita sotto soglia, contenute in un protocollo metodologico appositamente predisposto.

In data 1° marzo 2016, secondo le indicazioni e il formato del citato protocollo metodologico, è stata ripresentata formale richiesta di mantenimento in attività dei 4 punti nascita di Arco, Cavalese, Cles e Tione con volumi di attività inferiori ai 500 parti/anno, successivamente integrata con nota del 9 maggio 2016.

In attesa del parere del CPNn, il 16 aprile 2016 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa che ha previsto, tra l'altro, la chiusura del punto nascita di Tione.

Il 9 giugno 2016 è stato, inoltre, sottoscritto un analogo protocollo, fra gli stessi

rappresentanti della Provincia Autonoma di Trento e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e quelli della Comunità dell'Alto Garda e Ledro, per definire l'assetto del punto nascita di Arco, sulla base del parere del CPNn.

In data 22 giugno 2016 la Provincia Autonoma di Trento ha ricevuto la comunicazione del Ministero della salute con cui, sulla base del parere sulle deroghe del CPNn, si prevedeva la possibilità del mantenimento in attività dei punti nascita di Cavalese e Cles, nel rispetto dei requisiti indicati nel parere del CPNn, e la non ricevibilità della richiesta di deroga per i punti nascita di Arco e Tione; in quest'ultimo punto nascita le attività risultavano già cessate dal 23 maggio 2016.

Sottolineo, al riguardo, che la valutazione del CPNn ha considerato elementi quali il tasso di natalità, gli spostamenti medi delle donne dai Comuni di residenza al comune sede del presidio ospedaliero, l'altezza media delle aree comunali sul livello del mare al fine di definire i tempi di percorrenza. Va, inoltre, ricordato che oltre il 50 per cento delle donne residenti nelle aree di Arco e Tione già nel corso del 2015 e 2014 hanno scelto punti nascita alternativi rispetto a quelli dei due Comuni.

Pertanto, con la citata deliberazione del 22 luglio 2016, la Giunta provinciale ha stabilito la cessazione del punto nascita di Arco dal 1° agosto 2016 e confermato la cessazione del punto nascita di Tione dal 23 maggio 2016. Ha inoltre dato mandato all'Azienda di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dal suddetto parere per i punti nascita di Cavalese e Cles.

Aggiungo, inoltre, che, l'Assessorato alla salute ha evidenziato che l'Accordo 2010 non prevede la persistenza di punti nascita in deroga al volume minimo dei 500 parti/anno, ma prevede la possibilità di mantenimento di punti nascita con una numerosità inferiore ai 1.000 parti/anno, comunque non al di sotto dei 500 parti/anno, unicamente per motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche.

La soglia di 500 parti/anno risultava quindi già in deroga e la possibilità di derogare ulteriormente alla soglia dei 500 parti/anno risulta una procedura « eccezionale » non contemplata dalla disciplina « base » (Accordo 2010 e d.mn. n. 70/2015) e introdotta con il decreto ministeriale 11 novembre 2015.

Per quanto riguarda i presunti errori contenuti nel parere o nell'istruttoria esperita sul bacino d'utenza e sul numero di nati, l'Assessorato alla salute della Provincia Autonoma ha fatto presente che i dati utilizzati ai fini dei calcoli provengono da fonti ufficiali (popolazione della provincia di Trento – dati ISTAT, e dati dei certificati di assistenza al parto – dati CEDAP). Relativamente, invece, alla possibilità che i punti nascita di Arco e Tione possano divenire attrattivi nei confronti delle donne provenienti dai comuni extra provinciali attraverso opportuni meccanismi di aggancio e arruolamento, fatta salva la libertà di scelta della donna rispetto al luogo del parto, è stato precisato (dal medesimo Assessorato) che la presa in carico della donna è globale e riguarda tutte le fasi della gravidanza-parto-puerperio, secondo un'organizzazione che si attua su base territoriale. Di conseguenza, non è plausibile l'eventualità che attraverso la PAT si intercettino donne resi-

denti in territori extra-provinciali e non è pensabile neanche che il fenomeno dell'aumento della popolazione nel periodo turistico possa essere determinante per tale tipo di offerta sanitaria.

Infine, rispetto alla questione dei tempi di percorrenza, faccio presente che il CPNn ha basato la sua valutazione sulla combinazione dei fattori previsti dal protocollo metodologico e, comunque, rispetto alla garanzia del trasporto in caso di interventi di urgenza/emergenza, in generale e non solo per l'area materno-infantile, ricordo che in Provincia di Trento, oltre ad una capillare e diffusa rete di autoambulanze, è attivo anche l'elisoccorso H24, in grado di raggiungere in pochi minuti l'intero territorio provinciale con squadre di assistenza comprendenti un rianimatore, un infermiere e un'ostetrica.

Concludo, pertanto, affermando che in oltre il 90 per cento dei casi il parto risulta un evento fisiologico compatibile con i tempi di percorrenza delle strade trentine e che con la cessazione dell'operatività del Punto Nascita cessa la operatività unicamente della sala parti e rimane attiva, anzi potenziata, tutta la parte inerente al *follow up* della gravidanza, del puerperio e di tutti gli aspetti ambulatoriali connessi ai neonati.

ALLEGATO 2

5-08912 Prodani: Iniziative per la messa in sicurezza delle aree adiacenti alla Ferriera di Servola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione parlamentare in esame sulla base degli elementi trasmessi dal Ministero dell'Ambiente che ha fatto presente, preliminarmente, la opportunità di distinguere le aree ricomprese nel Sito di Interesse Nazionale di Trieste da quelle esterne.

Relativamente alle prime, perimetrate con decreto ministeriale n. 639 del 2003, preciso che queste, a differenza delle seconde, rientrano nelle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Segnalo, comunque, che, in data 25 maggio 2012, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma « Interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Trieste », tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, l'Autorità Portuale di Trieste e l'Ente Zona Industriale Trieste (EZIT), per un valore complessivo di euro 13.432.000,00 tutti a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a valere su quota parte delle risorse assentite dal decreto ministeriale n. 468 del 2001 e da ulteriori risorse ordinarie.

L'Accordo è finalizzato alla riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel S.I.N. di Trieste, funzionali agli obiettivi di sviluppo sostenibile del tessuto produttivo che insiste sul medesimo e d'infrastrutturazione dell'area portuale di Trieste.

L'Accordo di programma ha previsto la revisione del Piano di caratterizzazione generale del S.I.N. che include aree pubbliche e private, approvata dalle Conferenze di Servizi decisorie del 6 agosto 2012 e 11 dicembre 2012, e la caratterizzazione dell'area a mare.

La Conferenza di Servizi istruttoria del 25 novembre 2015 ha approvato l'integrazione del suddetto Piano di caratterizzazione generale del S.I.N. (dell'AdP) che prevede l'esecuzione del test di cessione sui materiali di riporto in conformità al protocollo ARPA ritenuto approvabile dalla Conferenza di Servizi del 24 luglio 2015.

Per dare impulso agli interventi e allo scopo di garantire il recupero ambientale e produttivo dell'area, a partire da gennaio 2014 sono stati sottoscritti i seguenti Accordi di Programma:

a) Accordo di Programma in data 30 gennaio 2014 « Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Trieste », che prevede l'attuazione di un Progetto di messa in sicurezza, bonifica, riconversione e riqualificazione dell'area industriale articolato in Assi di Intervento.

L'Accordo in parola, prevede un onere finanziario per il Soggetto privato che intendesse aderire pari ad euro 16.410.000,00, necessari a garantire la sicurezza e fruibilità delle aree interessate ed un finanziamento pubblico di euro 41.500.000,00 destinati alla realizzazione del « marginamento fisico e barriera

idraulica » e alla costruzione di un « impianto di depurazione per trattamento delle acque di falda contaminate emunte ».

b) Accordo di Programma 21 novembre 2014 « Per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico e produttivo nell'area della Ferriera di Servola (articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006) », con lo scopo di disciplinare l'attuazione da parte della Siderurgica Triestina, quale soggetto interessato non responsabile della contaminazione, del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dello stabilimento produttivo della Ferriera di Servola, promuovere il riutilizzo di tale area in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e preservare le matrici ambientali non contaminate, con particolare riferimento alle matrici: suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria e area marina antistante lo stabilimento produttivo.

In particolare, Siderurgica Triestina si è impegnata a realizzare i seguenti interventi di messa in sicurezza per l'immediata fruizione dell'area: rimozione e smaltimento di rifiuti e areali di terreno maggiormente contaminati (*hot spot*); avvio dell'emungimento delle acque di falda contaminate dai piezometri e pozzi esistenti previa verifica della funzionalità e ripristino degli stessi; interventi di messa in sicurezza operativa dei suoli contaminati mediante realizzazione/ripristino delle pavimentazioni; realizzazione di una rete di raccolta e gestione delle acque meteoriche, rielaborazione dell'analisi di rischio e monitoraggio dei composti volatili; messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee mediante integrazione e ottimizzazione di un sistema di barriera idraulico delle acque sotterranee da mantenere in funzione fino alla realizzazione del progetto pubblico di margina-

sotterranee fino alla messa in esercizio dell'impianto di trattamento reso disponibile dalla parte pubblica e conseguente compartecipazione agli oneri di gestione di tale impianto.

c) Per quanto concerne gli interventi a carico del pubblico, il 7 agosto 2015 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro « Progetto integrato di messa in sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola (TS) di cui all'Accordo di programma *ex* articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni – Asse I, Azione II: Programma degli interventi di messa in sicurezza dell'area, da realizzare con finanziamento pubblico », tra l'Agenzia per la Coesione del Territorio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L'Accordo prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

marginamento fisico fronte mare dell'intera area demaniale in concessione;

sistema di depurazione per il trattamento delle acque di falda contaminate, mediante la realizzazione di un nuovo impianto o l'utilizzo di impianto esistente.

La copertura finanziaria del suddetto Accordo ammonta a euro 41.500.000,00 ed è assicurata dalle seguenti risorse:

a) euro 26.100.000,00 a valere su Fondi FSC 2007/2013 – P.A.R. – linea di azione 2.1.1;

b) euro 15.400.000,00 a valere su Fondi FSC 2014/2020 – Delibera CIPE n. 40 del 30 ottobre 2014.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2015 è stato nominato il Commissario Straordinario per l'attuazione del citato Accordo di Programma del 21 novembre 2014.

Ad oggi sono stati individuati quali soggetti attuatori degli interventi:

d) Siderurgica Triestina: per gli interventi a carico del privato;

e) Invitalia Aree Produttive (oggi Invitalia): per gli interventi a carico del pubblico.

Con particolare riferimento allo stabilimento della Ferriera di Servola, si segnala che a partire dalla sottoscrizione del predetto Accordo del 21 novembre 2014 si sono tenute una serie di Conferenze di Servizi (articolo 252-*bis* decreto legislativo n. 152 del 2006), l'ultima delle quali, avvenuta il 5 ottobre 2015, ha ritenuto approvabile, con prescrizioni, il « Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera di Servola (articolo 252-*bis* decreto legislativo n. 152 del 2006) », trasmesso dall'azienda.

In conformità alle determinazioni e alle relative prescrizioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 5 ottobre 2015, Siderurgica Triestina, con nota del 7 ottobre 2015 prot. n. 188, ha trasmesso quindi la versione definitiva del « Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell'area della Ferriera di Servola (articolo 252-*bis* decreto legislativo n. 152 del 2006) », per il quale è stato emanato, ai sensi del comma 8 dell'articolo 252-*bis*, il decreto di approvazione interministeriale del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico (decreto ministeriale n. 233 del 2 novembre 2015).

In ottemperanza a una delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto, l'Azienda ha trasmesso nell'ottobre 2015 il modello idrogeologico dell'area, successivamente aggiornato a marzo 2016 sulla base di alcune prescrizioni formulate dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il documento è stato esaminato nel corso dell'incontro tecnico, tenutosi il 6 aprile 2016 presso il MATTM, con la partecipazione di Enti locali, Istituti scientifici, Invitalia e Siderurgica Triestina.

Al termine del predetto incontro i partecipanti hanno confermato lo schema di intervento dell'AdP e la Siderurgica Triestina si è impegnata a trasmettere, entro il 6 maggio 2016, il progetto di barriera idraulico previsto dall'AdP e contestualmente a procedere all'affinamento del modello idrogeologico come strumento operativo per l'ottimizzazione delle scelte progettuali.

Con nota del 1° febbraio 2016 (prot. MATTM 1565/STA) il Commissario straordinario ha relazionato, ai sensi dell'articolo 5 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015, sullo stato di avanzamento degli interventi a carico del soggetto pubblico.

In particolare, il Commissario ha comunicato che « l'azione di messa in sicurezza dell'area di Servola è stata inserita tra le Azioni di Sistema del Dipartimento Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ne è derivata quindi la necessità di provvedere, prima della sottoscrizione della Convenzione tra Commissario ed Invitalia, alla stipula di un accordo tripartito tra il medesimo Commissario, la Regione e il Dipartimento Politiche di Coesione con il quale la Regione si impegna, aderendo all'Azione di Sistema, a co-finanziarla per un importo di 2,5 milioni di euro, a valere sul finanziamento di 15,4 milioni di euro disposto dal CIPE con delibera n. 40 del 2014, che il Dipartimento utilizzerà di fatto per retribuire l'attività prestata da Invitalia a favore del Commissario. Tale Accordo, il cui testo è già stato oggetto di approvazione con Delibera della Giunta regionale n. 2563 del 22 dicembre 2015 e Decreto del Commissario 2/GEN del 22 dicembre 2015, è in procinto di essere sottoscritto e verrà quindi inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo ».

Invitalia, con nota acquisita dal MATTM al prot. 7714/STA del 2 maggio 2016, ha trasmesso l'aggiornamento dello « Studio di Fattibilità degli interventi di messa in sicurezza dell'area da realizzare con finanziamento pubblico » e il « Progetto per la campagna di indagini integra-

tive» previsti dall'AdP. Tale studio sarà oggetto di valutazione in una conferenza di servizi di prossima convocazione.

Per quanto concerne, invece, le aree esterne al S.I.N. di Trieste, che non rientrano nelle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle informazioni pervenute dagli organi di controllo (per il tramite del Ministero dell'ambiente), si rappresenta che lo stabilimento della Ferreria di Servola ha ottenuto l'A.I.A. regionale nel gennaio 2016 (decreto n. 96 del 26 gennaio 2016).

L'ARPA Friuli Venezia Giulia, su richiesta dell'Assessore all'ambiente del Comune di Trieste e dell'Azienda Sanitaria competente, ha eseguito il monitoraggio di alcuni *top soil* in ambito urbano (« Giardino pubblico De Tommasi », « Scuola dell'infanzia Don Chalcien », « Chiesa Parrocchiale San Lorenzo », « Scuola Statale Biagio Marin », sede dell'« Associazione Amici del Presepio ») esterni all'area di stabilimento, in applicazione di un apposito « Protocollo operativo per l'esecuzione di campionamenti *top soil* in alcune aree dell'abitato di Servola » predisposto dall'ARPA.

I risultati analitici dei primi mesi del 2016 hanno evidenziato superamenti delle Concentrazioni Soglia Contaminazioni (CSC) per i parametri IPA (Colonna A, Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006).

La medesima ARPA, nel trasmettere agli Enti i risultati del monitoraggio (24 maggio 2016), ha segnalato che « I risultati analitici ottenuti, una prima elaborazione statistica degli stessi, la lettura della norma di riferimento, un approfondimento della letteratura scientifica sulla tematica e un primo confronto nell'ambito del tavolo tecnico regionale dove viene trattata la problematica, potrebbero confermare che a Trieste si è in presenza di una situazione di « contaminazione diffusa di origine antropica in ambito metropolitano » originata da molteplici concause quali attività produttive, riscaldamento domestico, traffico veicolare e navale, eccetera, così come definito dal comma 1,

lettera r) dell'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Questa tipologia di contaminazione è disciplinata ai sensi del comma 3 dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede la predisposizione di appositi piani ».

La Regione Friuli Venezia Giulia, con deliberazione di Giunta n. 1074 del 13 giugno 2016, tenuto conto dei risultati segnalati dall'ARPA e della possibilità che il fenomeno di contaminazione sia di carattere diffuso, ha approvato il « Protocollo operativo per l'elaborazione dei piani di gestione dell'inquinamento diffuso » predisposto sulla scorta dei Criteri per l'elaborazione dei piani di gestione dell'inquinamento diffuso elaborati dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale.

Il predetto protocollo prevede l'istituzione di uno specifico Tavolo Tecnico finalizzato all'individuazione dei soggetti competenti in campo ambientale e sanitario (ARPA, ASUI, Province e Comuni), nonché a verificare in concreto se ricorre un'ipotesi di « inquinamento diffuso » ai sensi dell'articolo 240, decreto legislativo n. 152 del 2006.

Da informazioni assunte dal Ministero dell'ambiente risulta che il Tavolo Tecnico è stato istituito e i lavori sono stati aggiornati ai primi giorni di settembre 2016.

In conclusione, si può affermare che sono in corso le procedure di caratterizzazione e bonifica delle aree pubbliche e private interne al S.I.N.

Nell'ambito di tali procedure, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prescrive ai proponenti di valutare la necessità di adottare specifiche misure di prevenzione a tutela della salute dei cittadini mediante l'analisi di rischio sanitaria.

Per quanto concerne le aree esterne al S.I.N., le criticità evidenziate dai monitoraggi eseguiti dall'ARPA sono in fase di approfondimento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia che ha istituito un apposito Tavolo Tecnico per valutare se la contaminazione riscontrata ha carattere diffuso ed eventualmente le azioni da adottare sulla base di apposito piano.

ALLEGATO 3

5-09145 Coccia: Situazione della Fondazione Santa Lucia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, mi preme, preliminarmente, rassicurare l'Onorevole interrogante che la situazione della Fondazione Santa Lucia è alla costante attenzione del Ministero della Salute. Faccio presente che dal 2012 al 2015, la stessa Fondazione (e gli altri IRCCS) ha registrato un aumento della produttività, in termini di « *Impact Factor* », grazie anche all'attività di monitoraggio e valutazione della produzione scientifica compiuta dal Ministero della salute.

L'effetto combinato dell'aumento del numero degli IRCCS destinatari del contributo ministeriale e dell'incremento della produttività dei ricercatori, ha determinato una diminuzione della remunerazione per singolo punto di « *Impact Factor* », che è passata da euro 2.784,5 nel 2012 a euro 1.630,79 nel 2015.

È evidente, pertanto, che la diminuzione nel tempo dei finanziamenti per la ricerca corrente in favore della « Fondazione Santa Lucia » è stata determinata dalla combinazione dei fattori richiamati.

Ricordo, peraltro, che l'istituto in questione, negli ultimi quattro anni ha vinto

numerosi progetti di ricerca cosiddetta finalizzata, selezionati con il sistema di « *Peer Review* », per un importo pari a euro 20.633.751,16.

A fronte di tale ulteriore sforzo economico di questo Ministero, tuttavia, si deve rilevare che un certo ritardo nell'erogazione finale dei fondi, nel corso del 2015, è stato dovuto alla circostanza che circa il 42 per cento delle relazioni intermedie e finali trasmesse dall'istituto stesso presentava criticità tali da richiedere ulteriori integrazioni e chiarimenti, ai fini dell'emanazione del prescritto parere tecnico indispensabile per dar corso all'erogazione dei fondi medesimi.

Relativamente all'assistenza, segnalo che, su richiesta della « Fondazione Santa Lucia » e della Regione Lazio, il Ministero della salute ha costituito un tavolo tecnico, i cui lavori sono in corso di svolgimento, per trovare una soluzione concordata transattiva, volta a individuare opportune risposte allo stato di crisi in cui versa la Fondazione, nella consapevolezza del valore scientifico e assistenziale da essa rappresentato per il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato sulla distribuzione territoriale della spesa pubblica (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

AUDIZIONI

Giovedì 29 settembre 2016 — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato sulla distribuzione territoriale della spesa pubblica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Federico NUSPERLI, *Dirigente dell'Ufficio XVIII dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIOR-

GETTI, le senatrici Magda Angela ZANONI (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD) e il deputato Roger DE MENECH (PD).

Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale Capo dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, e Federico NUSPERLI, *Dirigente dell'Ufficio XVIII dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	63
Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 4 dicembre 2016 (relatori Verducci e Crosio) (<i>Esame e rinvio con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 4 dicembre 2016 »</i>)	63
ALLEGATO (<i>Testo proposto dai Relatori</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

Giovedì 29 settembre 2016. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 4 dicembre 2016 (relatori Verducci e Crosio).

(*Esame e rinvio con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni in materia di comu-*

nicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 4 dicembre 2016 »).

Roberto FICO, *presidente*, dà la parola al relatore Verducci perché riferisca sullo schema di provvedimento all'ordine del giorno.

Il senatore Francesco VERDUCCI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di provvedimento in esame, di cui ha modificato il titolo rispetto a quanto previsto nell'ordine del giorno (*vedi allegato*), è stato redatto avendo riguardo all'analoga delibera approvata da questa stessa Commissione per la campagna referendaria dello scorso 17 aprile e alla quale sono state apportate alcune modifiche significative che tengono conto della natura del referendum che si svolgerà il prossimo 4 dicembre.

Dopo aver illustrato l'articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione della delibera, e l'articolo 2, che individua la tipologia della programmazione della Rai durante la campagna referendaria, si sofferma, in particolare, sull'articolo 3, che al comma 1, lettera *a*), dà specifico rilievo, tra i soggetti legittimati a partecipare alle trasmissioni di comunicazione politica, all'unico Comitato promotore che, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione ha raccolto il numero necessario di firme e che sarà necessariamente presente in tutte le tribune e in tutti gli spazi destinati ai messaggi autogestiti che prevedano la partecipazione di più di due persone.

Al fine, inoltre, di garantire la massima partecipazione delle forze politiche nazionali rappresentate nel Parlamento italiano ed europeo e, sia pure con alcune necessarie limitazioni, delle forze rappresentative della « società civile », non è stato dato invece un rilievo autonomo ai soggetti promotori delle altre richieste referendarie, così da consentire alle forze parlamentari che hanno sottoscritto tali richieste di avere una maggiore libertà di scelta dei propri rappresentanti che non siano esclusivamente i « delegati » *ex* articolo 6 della legge 352 del 1970.

In relazione alle specificità del *referendum* costituzionale, sono state anche inserite alcune condizioni per la partecipazione di enti, associazioni e comitati (in rappresentanza della cosiddetta società civile), ulteriori rispetto alla precedente delibera e che costituiranno altrettanti elementi di valutazione per la delibera di ammissione da parte dell'ufficio di presidenza della Commissione. In particolare, gli organismi dovranno avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del *referendum*, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegata alla richiesta.

Con riguardo alla previsione di cui all'articolo 4, che prevede che la Rai curi l'illustrazione del quesito referendario e che informi i cittadini sulle modalità di votazione, a tutela delle minoranze linguistiche, che comunque sono tra i soggetti

legittimati alla partecipazione a tribune e confronti (articolo 3, primo comma, lettera *c*) e articolo 6, comma 1), è stato richiamato l'articolo 17, comma 2, del vigente Contratto di servizio secondo cui « la Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza ».

Una novità introdotta rispetto alla precedente delibera referendaria è poi rappresentata dall'articolo 6 con cui si prevede che le tribune nelle ultime fasi della campagna referendaria siano sostituite da confronti, moderati da un giornalista della Rai, tra rappresentanti del Comitato promotore e delle forze politiche rappresentate in Parlamento (nazionale ed europeo).

In relazione all'informazione, si stabilisce poi al comma 2 dell'articolo 8 che nel periodo di vigenza del presente provvedimento i direttori responsabili curino che nei notiziari propriamente detti sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, secondo cui nel periodo compreso tra l'indizione del *referendum* e la mezzanotte del 4 dicembre, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

Inoltre, allo scopo di assicurare trasparenza e immediatezza nella conoscenza dei dati del monitoraggio, al comma 5 dello stesso articolo 8 si prevede che la Rai pubblichi quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'articolo 8 della delibera, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di

antenna, anche in forma aggregata, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario, con possibilità, come previsto all'articolo 12, comma 1, in caso di squilibri, di richiedere alle testate misure di riequilibrio.

L'articolo 9 stabilisce poi che la programmazione nazionale e regionale dell'Accesso sia sospesa per tutto il periodo di vigenza della presente delibera.

Infine, gli articoli 10, 11 e 12 regolano, rispettivamente, le trasmissioni per persone con disabilità, le comunicazioni e consultazione della Commissione e la responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale.

Il senatore Jonny CROSIO (LN-Aut), *relatore*, precisa che il testo illustrato è stato predisposto d'intesa con il collega Verducci e che rappresenta un primo punto di equilibrio, che viene sottoposto

all'attenzione dei colleghi, dai quali sono attese eventuali proposte migliorative.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare i senatori Verducci e Crosio, rinvia ad altra seduta lo svolgimento della discussione generale e comunica che il testo illustrato sarà trasmesso a tutti i componenti la Commissione.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 29 settembre 2016. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016.

TESTO PROPOSTO DAI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, è stato indetto per il giorno 4 dicembre 2016 un referendum popolare confermativo della legge costituzionale concernente « *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione* » approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del

testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio

pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

ARTICOLO 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

ARTICOLO 2.

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radio-televisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del *referendum*, ai sensi dell'articolo 7;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri del *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

ARTICOLO 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni).

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione della richiesta referendaria;

b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche

indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), chiedono alla Commissione, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. En-

tro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera e), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

ARTICOLO 4.

(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione).

1. La Rai cura l'illustrazione dei temi propri del quesito referendario in modo esaustivo e con linguaggio accessibile a tutti, tenuto conto dell'articolo 17, comma 2, del vigente Contratto di servizio. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.

ARTICOLO 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica).

1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, predispone

e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una deve intervenire in rappresentanza del Comitato promotore.

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale ri-

nuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è

avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

9. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

ARTICOLO 6.

(*Confronti*).

1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 5, lettere *a*) e *b*), uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto è di 30 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, lettera *b*), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Uno dei due soggetti dell'ultimo confronto programmato è il Comitato di cui all'articolo 5, lettera *a*). Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

ARTICOLO 7.

(*Messaggi autogestiti*).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli

appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste

in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO 8.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti

politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di

opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, anche in forma aggregata, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario.

6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 9.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.

ARTICOLO 10.

(Trasmissioni per persone con disabilità).

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e

le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

ARTICOLO 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

ARTICOLO 12.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai).

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 5, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, essi, nel rispetto dell'autonomia editoriale, richiedono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Per le tri-

bune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	74
------------------------------------	----

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza del presidente STUCCHI.

La seduta comincia alle 9.35.

Comunicazioni Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e i deputati FERRARA (SI-SEL) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), Alberto Oliveti	75
AVVERTENZA	75
Sulla pubblicità dei lavori	76
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Pietro Iocca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76
Sulla pubblicità dei lavori	76
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Tito Boeri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76
AVVERTENZA	77

AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 29 settembre 2016. – Presidenza
del presidente Lello DI GIOIA.*

Audizione del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), Alberto Oliveti.

L'audizione informale si è svolta dalle 8.45 alle 9.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

*Giovedì 29 settembre 2016. – Presidenza
del presidente Lello DI GIOIA.*

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Pietro Iocca.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Pietro Iocca, accompagnato dal direttore della struttura Civ dell'Inps, Ferdinando Paternisi.

Svolge una relazione Pietro IOCCA, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Roberto MORASSUT (PD), e Lello DI GIOIA, *presidente*, la deputata Titti DI SALVO, *vice-presidente*, e il senatore Giorgio SANTINI (PD).

Risponde ai quesiti posti Pietro IOCCA, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigi-*

lanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Tito Boeri.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che per l'Istituto nazionale di previdenza sociale sono presenti il presidente, Tito Boeri, e il direttore dell'Ufficio di presidenza, Luciano Busacca.

Svolge una relazione Tito BOERI, *presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese la deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, i senatori Giorgio SANTINI (PD), e Sergio PUGLIA (M5S), e i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Tito BOERI, *presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato

al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di squadra Valter Girardelli (*Svolgimento e conclusione*) 78

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di squadra Valter Girardelli.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'ammiraglio di squadra Valter GIRARDELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene a più riprese per richiedere alcune precisazioni.

L'ammiraglio di squadra Valter GIRARDELLI, rispondendo a più riprese alla presidente Ravetto, prosegue la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), il senatore Riccardo CONTI (AL-A) e la deputata Micaela CAMPANA (PD).

Risponde l'ammiraglio di squadra Valter GIRARDELLI, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ammiraglio Girardelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	79
Audizione del prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia.
(*Svolgimento e conclusione*).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Domenico CUTTAIA, *prefetto di Venezia*, svolge una relazione sulla situazione dell'accoglienza nella provincia di Venezia e nel Veneto.

Intervengono per formulare osservazione e porre quesiti, Marco RONDINI (LNA), Sara MORETTO (PD) e Paolo BENI (PD), ai quali replica Domenico CUTTAIA, *prefetto di Venezia*.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia il prefetto Cuttaia non solo per il contributo fornito ma anche per la passione testimoniata in una materia così delicata e complicata e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.55.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (atto n. 329), audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (Atto n. 322), di rappresentanti di CNA, di Casartigiani e Confartigianato, di rappresentanti di Confcommercio e di Confesercenti, nonché di rappresentanti di Rete delle professioni tecniche	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali » e relativo allegato « Prima stesura del pilastro dei diritti sociali ». COM(2016) 127 final e COM(2016) 127 final – Annex 1 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	5
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto n. 328).	
Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone	6
Audizione del Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Sergio Gasparrini	6
Audizione del Capo dipartimento della Funzione pubblica, Pia Marconi	6
Audizione di esperti	6

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	19

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro informale con la Ministra per i romeni all'estero, Maria Ligor 23

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Jak Italia (*Svolgimento e conclusione*) 24

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09615 Paglia: Estensione ai titoli ceduti all'interno dello stesso nucleo familiare del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione 25

5-09616 Sandra Savino: Stato di attuazione della riforma delle banche popolari 26

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 29

5-09617 Pisano: Eliminazione dal modello EAS per la trasmissione, da parte degli enti non commerciali di natura associativa, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, delle informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche 26

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 30

5-09618 Petrini: Applicazione della procedura di rimborso IVA prevista dall'articolo 30, terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche alle società di distribuzione editoriale che operano in regime di IVA monofase 26

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 33

INTERROGAZIONI:

5-09517 Bernardo: Tempistica per l'attuazione della disciplina sull'erogazione di prestazioni in favore degli investitori titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione.

5-09536 Pesco: Questioni relative all'attuazione della disciplina sull'erogazione di prestazioni in favore degli investitori titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione 27

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 35

AVVERTENZA 28

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 37

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 38

ERRATA CORRIGE 43

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL e CSA Regioni Autonomie Locali, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Atto n. 327) 44

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-08251 Chimienti: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Microtecnica Srl e per la riqualificazione professionale dei lavoratori collocati in mobilità	45
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	48
5-08767 Di Salvo: Iniziative per uniformare i requisiti di accesso al pensionamento dei dipendenti della società ENAV Spa iscritti alla gestione ex INPDAP e di quelli iscritti alla gestione INPS	46
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

RISOLUZIONI:

7-01093 Boccuzzi: Esenzione dalla restituzione delle somme percepite a titolo di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto da lavoratori dipendenti di S.V.O.A. Spa e SOMI impianti Srl, con particolare riferimento a quelli che hanno contratto patologie asbesto-correlate (Discussione e rinvio)	46
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli concernenti iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica	47
---	----

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
INTERROGAZIONI:	
5-09066 Fraccaro: Disattivazione dei punti nascita di Tione ed Arco	51
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	54
5-08912 Prodani: Iniziative per la messa in sicurezza delle aree adiacenti alla Ferriera di Servola	52
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	57
5-09145 Coccia: Situazione della Fondazione Santa Lucia	52
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	61

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato sulla distribuzione territoriale della spesa pubblica (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	63
Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 4 dicembre 2016 (relatori Verducci e Crosio) (Esame e rinvio con il seguente nuovo titolo: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 4 dicembre 2016»)	63
ALLEGATO (Testo proposto dai Relatori)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 74

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP), Alberto Oliveti 75

AVVERTENZA 75

Sulla pubblicità dei lavori 76

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Pietro Iocca (*Svolgimento e conclusione*) 76

Sulla pubblicità dei lavori 76

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Tito Boeri (*Svolgimento e conclusione*) 76

AVVERTENZA 77

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di squadra Valter Girardelli (*Svolgimento e conclusione*) 78

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 79

Audizione del prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia (*Svolgimento e conclusione*) 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Giovedì 29 settembre 2016. — Presidenza del presidente SONEGO.

La seduta comincia alle 8.30.

INCONTRO CON IL SEGRETARIO GENERALE DELL'INCE, AMBASCIATORE GIOVANNI CARACCILO DI VIETRI

In apertura di seduta il presidente SONEGO ringrazia l'Ambasciatore Caracciolo di Vietri per la sua presenza alla seduta odierna, che si inserisce nel quadro del miglior coordinamento tra segretariato InCE di Trieste e la Delegazione italiana presso la dimensione parlamentare.

L'ambasciatore CARACCILO DI VIETRI, nel ringraziare per l'opportunità offerta illustra le grandi linee delle attuali iniziative del segretariato InCE, ricordando di essere alla conclusione del primo anno del suo mandato, che è stato rinnovato per un triennio. Gli indirizzi dell'attività InCE riguardano principalmente il tema dell'allargamento, in affanno dopo il referendum sulla uscita del Regno Unito dall'Unione europea, così come è in affanno l'Unione europea nella sua dimen-

sione orientale; il processo di Berlino, di cui l'Italia assumerà la guida nel 2017; le strategie macro-regionali, che vedono coinvolti paesi della dimensione InCE; la nuova presidenza InCE della Bielorussia; la crisi migratoria, un tema nuovo per l'InCE, ma cruciale, rispetto al quale lo stesso segretariato di Trieste sta articolando alcune iniziative; la rivisitazione della *governance* dell'iniziativa Centro europea attraverso un gruppo di lavoro di cui egli stesso e il sen. Antonione fanno parte.

Prendono quindi la parola l'onorevole BLAŽINA (PD) per chiedere un aggiornamento riguardo all'attuazione dell'*Action Plan* InCE 2014-2016 e l'onorevole MALISANI (PD), per acquisire dettagli in ordine alle iniziative InCE in tema di immigrazione.

Ad entrambe risponde l'ambasciatore CARACCILO DI VIETRI.

Il presidente SONEGO ringrazia i colleghi per la partecipazione al dibattito e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 9.25.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0007150